

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**288/2019/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITÀ  
DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER IL  
QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE (5PRS)**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del  
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti  
e Ambiente 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

*2 luglio 2019*

## *Premessa*

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2018/R/GAS), per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (decorrente dal 2020), ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.*

*Il presente documento espone gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri di regolazione tariffaria, con particolare riferimento alle modalità di determinazione dei ricavi riconosciuti, all'istituto del fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento e ai criteri di incentivazione, e di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità, o tramite posta elettronica ([infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it)) **entro il 5 agosto 2019**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità; pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, sono tenuti a motivare tale richiesta evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione, priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano**

*e-mail: [infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it)  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)*

## INDICE

<b>PARTE I OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE .....</b>	<b>6</b>
<b>1 Premessa .....</b>	<b>6</b>
<b>2 Oggetto della consultazione e obiettivi dell'intervento.....</b>	<b>7</b>
<b>3 Struttura del documento .....</b>	<b>9</b>
<b>PARTE II CONTESTO DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>11</b>
<b>4 Premessa .....</b>	<b>11</b>
<b>5 Contesto di riferimento .....</b>	<b>11</b>
<i>Stato del sistema nazionale degli stoccaggi .....</i>	<i>11</i>
<i>Ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio .....</i>	<i>14</i>
<i>Valorizzazione del servizio di stoccaggio.....</i>	<i>17</i>
<b>PARTE III QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E CRITERI REGOLATORI VIGENTI .....</b>	<b>19</b>
<b>6 Quadro normativo .....</b>	<b>19</b>
<i>Normativa di carattere generale .....</i>	<i>19</i>
<i>Disciplina attuativa delle previsioni normative in materia di stoccaggio di gas naturale .....</i>	<i>24</i>
<b>7 Quadro regolatorio vigente in materia di regolazione tariffaria.....</b>	<b>24</b>
<i>Criteri di determinazione del costo riconosciuto .....</i>	<i>25</i>
<i>Criteri di incentivazione dello sviluppo di prestazioni di punta .....</i>	<i>30</i>
<i>Fattore di copertura dei ricavi .....</i>	<i>31</i>
<b>8 Quadro regolatorio vigente in materia di accesso.....</b>	<b>32</b>
<b>9 Quadro regolatorio vigente in materia di regolazione della qualità .....</b>	<b>36</b>
<i>Quadro regolatorio in materia di sicurezza .....</i>	<i>36</i>
<i>Quadro regolatorio in materia di continuità.....</i>	<i>37</i>
<i>Quadro regolatorio in materia di qualità commerciale.....</i>	<i>38</i>
<b>PARTE IV ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI E DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE .....</b>	<b>40</b>
<b>10 Criteri generali .....</b>	<b>40</b>
<b>11 Durata del periodo di regolazione .....</b>	<b>41</b>
<b>PARTE V ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA .....</b>	<b>42</b>
<b>12 Criteri di determinazione dei ricavi di riferimento .....</b>	<b>42</b>
<b>13 Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori .....</b>	<b>42</b>

<i>Determinazione delle immobilizzazioni nette</i> .....	42
<i>Capitale circolante netto</i> .....	44
<i>Poste rettificative</i> .....	44
<i>Immobilizzazioni in corso e interessi passivi in corso d'opera</i> .....	44
<i>Aggiornamento del capitale investito riconosciuto</i> .....	45
<b>14 Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto</b> .....	<b>45</b>
<i>Aggiornamento del parametro <math>\beta</math> di rischio sistematico dell'attività</i> .....	46
<b>15 Ammortamento tecnico economico e durata convenzionale dei cespiti</b> .....	<b>49</b>
<i>Aggiornamento della componente di ricavo a copertura degli ammortamenti</i> .....	50
<b>16 Determinazione dei costi operativi riconosciuti</b> .....	<b>50</b>
<i>Determinazione dei costi operativi effettivi nell'anno di riferimento</i> .....	50
<i>Fissazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2020</i> .....	52
<i>Aggiornamento dei costi operativi riconosciuti</i> .....	53
<b>17 Criteri di incentivazione</b> .....	<b>55</b>
<b>18 Costi relativi al sistema di <i>Emission Trading</i></b> .....	<b>55</b>
<b>19 Costi di ripristino</b> .....	<b>56</b>
<b>20 Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio</b> .....	<b>56</b>
<b>21 Componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica</b> .....	<b>56</b>
<b>22 Ricavi di riferimento nuove imprese di stoccaggio</b> .....	<b>57</b>
<b>23 Meccanismo di monitoraggio delle prestazioni attese</b> .....	<b>58</b>
<b>24 Fattore di copertura dei ricavi</b> .....	<b>58</b>
<i>Ambito di applicazione</i> .....	59
<i>Modalità applicative del fattore di copertura</i> .....	59
<i>Corrispettivi di scostamento</i> .....	61
<b>25 Approvazione dei ricavi di riferimento</b> .....	<b>61</b>
<i>Modifica delle tempistiche</i> .....	61
<i>Obblighi informativi</i> .....	62
<b>PARTE VI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ</b> .....	<b>64</b>
<b>26 Introduzione</b> .....	<b>64</b>
<b>27 Orientamenti in materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio</b> ....	<b>64</b>
<i>Indicatori di sicurezza e obblighi di servizio</i> .....	65
<i>Emergenze di servizio</i> .....	66
<i>Indicatori di continuità e obblighi di servizio</i> .....	66
<i>Registrazione e comunicazione dati di sicurezza e continuità</i> .....	66
<b>28 Orientamenti in materia di qualità commerciale</b> .....	<b>67</b>
<i>Indicatori di qualità commerciale</i> .....	67

<i>Registrazione e comunicazione dati di qualità commerciale .....</i>	<i>68</i>
<i>Piano mensile degli interventi di manutenzione programmata.....</i>	<i>68</i>
<b>Appendice - Disciplina attuativa delle previsioni normative in materia di stoccaggio di gas naturale .....</b>	<b>69</b>

## PARTE I

### OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE

#### 1 Premessa

- 1.1 L'Autorità, con deliberazioni 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) e 4 dicembre 2014, 596/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 596/2014/R/GAS), ha disciplinato i criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione 2015 –2018 (di seguito: 4PRS).
- 1.2 Con il 31 dicembre 2018, cessando la validità dei criteri di cui alle deliberazioni 531/2014/R/GAS e 596/2014/R/GAS, si è concluso il 4PRS.
- 1.3 Con deliberazione 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2018/R/GAS), l'Autorità ha esteso all'anno 2019 i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio, in vigore nel periodo di regolazione 2015-2018, avviando contestualmente il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (di seguito: 5PRS).
- 1.4 Nel corso del 4PRS si sono verificati rilevanti cambiamenti del contesto macroeconomico e di mercato, nonché importanti riforme con l'introduzione di criteri di mercato per l'allocazione del servizio di stoccaggio agli utenti (rif. decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e la riforma del mercato per i servizi di bilanciamento (rif. Regolamento (UE) n. 312/2014 del 26 marzo 2014).
- 1.5 Come già evidenziato dall'Autorità in sede di revisione dei criteri di regolazione tariffaria dello stoccaggio per il 4PRS<sup>1</sup>, la riduzione della domanda nazionale di gas, unitamente alla riforma del sistema di bilanciamento, prevista dal Regolamento (UE) 312/2014, che di fatto ha messo in competizione tutte le risorse flessibili disponibili nel giorno gas, e all'incremento delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, principalmente per effetto della progressiva realizzazione di nuova capacità di spazio ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, hanno determinato un contesto nel quale l'offerta di servizi di stoccaggio, con particolare riferimento alla capacità di spazio, sembra risultare adeguata, se non sovrabbondante, rispetto alle esigenze del sistema nazionale del gas.
- 1.6 L'Autorità, con deliberazione 3 agosto 2017, 589/2017/R/GAS (deliberazione 589/2017/R/GAS), ha illustrato gli esiti dell'istruttoria conoscitiva condotta sullo

---

<sup>1</sup> Cfr. Parte II del documento per la consultazione 7 agosto 2014, 417/2014/R/GAS, in merito allo stato del sistema nazionale del gas naturale e alle esigenze di sviluppo della capacità di stoccaggio.

stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a. Tale indagine ha evidenziato come nel triennio 2014-2016, a fronte del rispetto delle prestazioni definite *ex-ante* per via contrattuale sulla base della regimazione e dei vincoli massimi definiti dal Ministero, si è assistito ad una progressiva riduzione delle prestazioni di flessibilità associate all'utilizzo dello stoccaggio e delle prestazioni aggiuntive. Al contempo, dal punto di vista della sicurezza del sistema si è registrata la *“diminuzione della capacità di erogazione massima tecnica di stoccaggio, scesa da 230 MSm<sup>3</sup>/g nel 2013/14 a 186 MSm<sup>3</sup>/g nel 2015/16”*<sup>2</sup>. A fronte di queste evidenze, l'istruttoria ha rilevato da una parte la convenienza dell'introduzione *“di sistemi incentivanti, che stimolino l'adozione di comportamenti virtuosi, nella fattispecie volti a rendere disponibile la massima flessibilità prestazionale aggiuntiva, nel rispetto dell'integrità degli stoccaggi e coerente con la gestione efficiente degli stoccaggi, inclusa l'esecuzione degli interventi operativi necessari”*, e dall'altra che *“alla luce del fatto che le prestazioni del sistema di stoccaggio sono erogate mediante l'infrastruttura i cui costi sono già remunerati in tariffa, anche sulla base di specifiche addizionali, l'introduzione di un sistema incentivante in grado di cogliere le complessità sopra descritte e promuovere comportamenti efficienti dell'impresa di stoccaggio senza al contempo comportare oneri non giustificati in capo al sistema richiede quindi una evoluzione della regolazione tariffaria, e potrà quindi essere compiutamente delineato per il prossimo periodo regolatorio”*.

## **2 Oggetto della consultazione e obiettivi dell'intervento**

- 2.1 Il presente documento per la consultazione espone gli orientamenti dell'Autorità per la revisione dei criteri di regolazione del servizio di stoccaggio per il 5PRS, in relazione ai criteri tariffari di determinazione del costo riconosciuto per il servizio di stoccaggio di gas naturale - incluse le modalità di raccordo con la disciplina delle condizioni, anche economiche, di accesso al servizio e dell'equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui alla deliberazione 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e al relativo allegato A (di seguito: RAST) - e ai criteri di regolazione della qualità del servizio.
- 2.2 Come noto, l'attività di stoccaggio risulta essere caratterizzata da infrastrutture che presentano caratteristiche diverse dalle altre infrastrutture della filiera del gas naturale (quali quelle di trasporto o distribuzione del gas naturale): si tratta di infrastrutture localizzate in un punto specifico, esposte a specifici rischi correlati allo stoccaggio di gas nel sottosuolo, quali il rischio minerario, e che, una volta realizzate, necessitano di investimenti di sviluppo e mantenimento ridotti rispetto ad infrastrutture a rete.

---

<sup>2</sup> Rif. al documento “Strategia Energetica Nazionale 2017”, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2017.

- 2.3 Anche in relazione a tali peculiarità, in sede di avvio di procedimento con deliberazione 68/2018/R/GAS, l’Autorità ha evidenziato che, ai fini della revisione dei criteri di regolazione per il 5PRS, si valuti l’opportunità di:
- a) avviare approfondimenti per applicare, in ottica evolutiva, un approccio regolatorio in chiave di controllo complessivo della spesa (cd. approccio *totex*);
  - b) introdurre logiche di modulazione della remunerazione degli investimenti in funzione del servizio reso agli utenti e della relativa utilità sistemica, in coerenza con i principi generali di efficienza e sicurezza del sistema ed economicità degli investimenti;
  - c) confermare il superamento dei meccanismi di incentivazione basati sugli *input*, introducendo meccanismi di incentivazione delle prestazioni che tengano conto dei segnali di mercato disponibili e delle esigenze del sistema in termini di flessibilità a sostegno della sicurezza e della competitività;
  - d) rafforzare e aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio e semplificare la disciplina della qualità commerciale, pur mantenendo le linee generali dell’assetto regolatorio oggi vigente.
- 2.4 Con la deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione 242/2019/A) l’Autorità, nel delineare il Quadro strategico per il periodo 2019-2021, ha evidenziato nell’ambito dell’obiettivo strategico “OS.20 *Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio*” (logiche ROSS), l’opportunità che la regolazione dell’attività di stoccaggio si sviluppi tenendo conto “*del livello del servizio reso considerando le esigenze di economicità e di sicurezza delle forniture*”.
- 2.5 In tale contesto, l’Autorità per il 5PRS ritiene opportuno, pur in un contesto di sostanziale stabilità regolatoria, perseguire un percorso di razionalizzazione e maggiore integrazione tra la regolazione tariffaria e la disciplina del RAST, al fine di orientare sempre più l’azione delle imprese verso il miglioramento del servizio reso, in coerenza con l’approccio ROSS. In questa prospettiva si inquadra l’ipotesi di introduzione di *menu* regolatori descritta nel presente documento per la consultazione.
- 2.6 In particolare, nella definizione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio gas per il 5PRS, l’Autorità intende perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:
- a) garantire una sostanziale stabilità regolatoria al fine di contemperare le esigenze di efficienza e qualità del servizio con gli oneri amministrativi in capo agli esercenti;
  - b) rafforzare il legame tra il livello di remunerazione garantito alle imprese di stoccaggio e il livello di servizio offerto;

- c) confermare il superamento delle forme di incentivazione *input-based*, facendo evolvere ulteriormente la regolazione secondo logiche che incentivino l'efficienza del servizio e l'offerta, da parte delle imprese di stoccaggio, della massima flessibilità prestazionale aggiuntiva disponibile, nel rispetto dell'integrità degli stoccaggi e coerente con la gestione efficiente degli stoccaggi;
  - d) garantire un adeguato coordinamento tra le logiche di riconoscimento dei costi e copertura dei ricavi di riferimento e i criteri di regolazione delle condizioni di accesso al servizio di cui al RAST, al fine di assicurare un'allocazione efficiente delle risorse di flessibilità offerte dal servizio di stoccaggio e garantire al contempo l'equilibrio economico-finanziario delle imprese che erogano il servizio;
  - e) con particolare riferimento alla regolazione della qualità, valutare eventuali necessità di adeguamento della regolazione in considerazione della rilevanza del servizio di stoccaggio del gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e per la fornitura di servizi di flessibilità nell'ambito del sistema di bilanciamento.
- 2.7 Nel corso del procedimento avviato con deliberazione 68/2018/R/GAS, è stata effettuata una raccolta dati finalizzata ad integrare le informazioni tecniche, prestazionali, nonché economiche e patrimoniali già disponibili, e a predisporre un quadro generale dello stato del sistema nazionale degli stoccaggi, individuandone criticità e necessità di intervento.
- 2.8 Come evidenziato in premessa, la fase di consultazione relativa al presente documento si concluderà il 5 agosto 2019, data ultima per l'invio di osservazioni scritte e commenti. Successivamente a tale data, verranno pubblicate e rese disponibili sul sito internet dell'Autorità le osservazioni ricevute.
- 2.9 L'approvazione del provvedimento finale è prevista nell'ultimo trimestre 2019, e comunque in tempo utile per l'approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2020 entro la fine del 2019.

### **3 Struttura del documento**

- 3.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva e di inquadramento procedurale (Parte I), è organizzato nelle seguenti Parti:
- Parte II, dedicata a una analisi del contesto di riferimento, ed in particolare dello stato del sistema nazionale degli stoccaggi ad oggi e delle dinamiche commerciali del servizio nel corso del 4PRS;
  - Parte III, nella quale viene richiamato il quadro normativo di riferimento e il quadro regolatorio vigente;
  - Parte IV, nella quale sono illustrati gli orientamenti sui criteri generali di regolazione;

- Parte V, nella quale sono illustrati gli orientamenti in materia di criteri di regolazione tariffaria;
- Parte VI, nella quale sono illustrati gli orientamenti in materia di criteri di regolazione della qualità.

## PARTE II CONTESTO DI RIFERIMENTO

### 4 Premessa

- 4.1 La presente Parte II fornisce un quadro sintetico dello stato del sistema nazionale degli stoccaggi, con riferimento alle caratteristiche tecniche e prestazionali, nonché delle grandezze economiche sottostanti.
- 4.2 In particolare, si analizza l'andamento dell'utilizzo della capacità di stoccaggio negli ultimi anni, anche in considerazione dell'introduzione di criteri di mercato per l'allocazione del servizio di stoccaggio agli utenti nonché della messa in competizione delle risorse flessibili disponibili ai fini del bilanciamento. Tali circostanze hanno infatti comportato un cambiamento nelle modalità di utilizzo del sistema degli stoccaggi e una conseguente necessità di valutarne l'adeguatezza in ragione delle nuove esigenze di flessibilità.

### 5 Contesto di riferimento


#### *Stato del sistema nazionale degli stoccaggi*

- 5.1 Il sistema nazionale degli stoccaggi è caratterizzato, ad oggi, da un totale di tredici siti di stoccaggio in esercizio (corrispondenti ad altrettante concessioni), così ripartiti:
- a) nove siti di stoccaggio della società Stogit S.p.a.: Bordolano, Brugherio, Cortemaggiore (Pool A<sup>3</sup> e Pool C), Fiume Treste (Pool BCC1, Pool C2, Pool DEE0), Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Sergnano, Settala (Pool San P/C P=Pi, Pool San P/E P>Pi), che attualmente offrono circa il 94% della capacità di *working gas* complessiva;
  - b) tre siti di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a.: Cellino, Collalto, San Potito e Cotignola, che attualmente offrono circa il 6% della capacità di *working gas* complessiva;
  - c) un sito di stoccaggio della società Ital Gas Storage S.p.a., entrato in esercizio a dicembre 2018, che attualmente è in fase di regimazione.
- 5.2 Per l'anno termico 2019-2020, la capacità complessiva di spazio di *working gas* è pari a circa 18 miliardi di Smc (Figura 1).

---

<sup>3</sup> Non contribuisce all'offerta di capacità di stoccaggio.


**Figura 1: Capacità di spazio**



*Nota: per il sito di stoccaggio di Cornegliano Laudense è stato considerato, dall'anno termico 2018-2019, un valore di cushion gas endogeno di 100 MSmc, pari al valore minimo rispetto alla stima fornita dalla società (tra 100 e 300 MSmc). Valori a potere calorifico superiore tal quale.*

5.3 Per il medesimo anno termico 2019-2020, la capacità di punta di erogazione a massimo riempimento è pari a circa 266 milioni di Smc/giorno, mentre la capacità di punta di erogazione disponibile in ipotesi di riempimento pari all'80% della capacità di *working gas* è pari a circa 152 milioni di Smc/giorno; per quanto riguarda il parametro della punta di erogazione che l'impresa di stoccaggio si impegna ad erogare in modo continuativo per almeno 15 giorni, a livello di sistema tale valore è pari a circa 234 milioni di Smc/giorno (Figura 2).


**Figura 2: Capacità di punta di erogazione**



*Nota: I dati fanno riferimento alla somma delle prestazioni teoriche dei singoli siti di stoccaggio, e può non coincidere con la capacità massima dell'hub stoccaggio. Per il sito di stoccaggio di Cornegliano Laudense è stata considerata, nell'anno termico 2019-2020, una prestazione di punta massima di erogazione pari a 2 MSmc/g, una punta di erogazione per 15 gg consecutivi pari a 1,5 MSmc/g, e una punta di erogazione in corrispondenza di uno svuotamento pari all'80% del giacimento pari a 1 MSmc/g.*

5.4 Si riporta di seguito l'andamento, nel corso del 4PRS, della capacità di spazio disponibile in funzione dei diversi servizi di stoccaggio offerti (Figura 3).

**Figura 3: Evoluzione della capacità di spazio disponibile distinta per servizio di stoccaggio**



5.5 Con particolare riferimento all'anno termico 2019-2020, circa 70% della capacità di spazio (12,6 miliardi di Smc) è stata resa disponibile per il servizio di

stoccaggio di modulazione, la rimanente parte per il servizio di stoccaggio strategico (26%) e, in misura minore, per i servizi di bilanciamento trasportatori, di stoccaggio minerario e ulteriori servizi di stoccaggio (Tabella 1). Negli anni termici considerati, la capacità di spazio disponibile per il servizio di stoccaggio di modulazione e per gli altri servizi è stata sostanzialmente interamente allocata agli utenti.

**Tabella 1: Dettaglio della capacità di spazio disponibile - a.t. 2019-2020**

(MSmc)


Servizi	Stogit	Edison Stoccaggio	Ital Gas Storage	Tot
Bilanciamento Trasp.	220	-	-	<b>220</b>
Modulazione	11.630	825	100	<b>12.555</b>
Minerario	150	-	-	<b>150</b>
Ulteriori servizi	450	60	-	<b>510</b>
<b>Working gas di modulazione</b>	<b>12.450</b>	<b>885</b>	<b>100</b>	<b>13.435</b>
Strategico	4.480	140	-	<b>4.620</b>
<b>Working gas complessivo</b>	<b>16.930</b>	<b>1.025</b>	<b>100</b>	<b>18.055</b>

Fonte: decreto ministeriale 2019-20 e dati forniti da imprese di stoccaggio. Riferimento potere calorifico superiore: Stogit 10,89542 kWh/Smc; Ital Gas Storage 10,8 kWh/Smc; Edison Stoccaggio 10,57275 kWh/Smc.

#### ***Ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio***


5.6 Si riportano di seguito i ricavi riconosciuti a copertura dei costi del servizio di stoccaggio nel corso dei due precedenti periodi di regolazione (2011-2019), suddivisi per impresa di stoccaggio (Figura 4) e per voce di ricavo riconosciuto (Figura 5).

**Figura 4: Andamento dei ricavi riconosciuti del servizio di stoccaggio, suddivisi per impresa**



\* Sulla base di dati di preconsuntivo.


**Figura 5: Scomposizione delle voci di ricavo riconosciuto per il servizio di stoccaggio (media 2011-2019)**



Nota: per gli anni del 4PRS, non include i ricavi relativi alla misura.


5.7 Nel periodo considerato si sono registrati importanti investimenti, con l'entrata in esercizio di due nuovi siti di stoccaggio nel corso del 2015 (Bordolano, San Potito e Cotignola) e di un giacimento nel corso del 2018 (Cornegliano Laudense). Si riporta di seguito l'andamento degli investimenti entrati in esercizio negli ultimi 10 anni (Figura 6), e l'evoluzione del capitale investito netto riconosciuto a livello tariffario (Figura 7).

**Figura 6: Investimenti entrati in esercizio 2011-2018 a valori correnti**



\* Sulla base di dati di preconsuntivo.

**Figura 7: Capitale investito netto riconosciuto per anno tariffario**



\* Sulla base di dati di preconsuntivo.


5.8 Per quanto riguarda un indicatore sintetico di costo del servizio di stoccaggio, determinato come rapporto tra i ricavi riconosciuti e la capacità di *working gas*

offerta agli utenti, nel corso del 4PRS questo valore è risultato mediamente pari a circa 0,03 €/Smc (0,29 €cent/kWh).

### Valorizzazione del servizio di stoccaggio

- 5.9 Dall’offerta di capacità di stoccaggio, negli anni del 4PRS, dal 2015 al 2018, gli operatori hanno complessivamente ottenuto dagli utenti del servizio un ricavo annuo pari mediamente a circa 255 milioni di euro, corrispondente a circa il 47% dei ricavi riconosciuti (Figura 8). La parte rimanente, per la quota parte dei ricavi coperta dal fattore di copertura dei ricavi, è stata integrata dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali mediante il ricorso alle risorse del Conto oneri stoccaggio, alimentato dalla componente *CRV<sub>OS</sub>* di cui al comma 36.1, lettera, g), dell’Allegato A (di seguito: RTTG) alla deliberazione 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS).
- 5.10 Per quanto riguarda i ricavi derivanti dall’assegnazione della capacità mediante procedure d’asta, negli anni dal 2015 al 2018 questi sono stati mediamente pari a circa 67 milioni di euro / anno, con un prezzo medio di aggiudicazione compreso tra circa 0,045 e 0,095 €cent/kWh; a livello di sistema il rapporto tra ricavi derivanti da procedure d’asta e i ricavi conseguibili in applicazione della tariffa regolata è pari a circa 20%.

**Figura 8: Ricavi effettivi del servizio di stoccaggio**



Nei ricavi effettivi non sono stati considerati i costi passanti (es. ricavi da corrispettivo a copertura dei costi di trasporto). Il versamento per il contributo compensativo è incluso nella quota relativa ai meccanismi di copertura dei ricavi. I ricavi da corrispettivi tariffari includono i ricavi di misura.

(\*) Includono le integrazioni infrannuali da CSEA per ricavi derivanti da procedure d’asta nonché i saldi del fattore correttivo dei ricavi *FC<sup>S</sup>* al netto dei versamenti dei ricavi di scostamento.

(\*\*) Al netto delle integrazioni infrannuali da CSEA.

- 5.11 Dall'analisi sopra delineata in relazione alla capacità di stoccaggio gas offerte agli utenti e dall'andamento dei conferimenti di capacità e del conseguente gettito derivante dalle aste, è possibile desumere come le capacità di stoccaggio nel corso del 4PRS siano state sempre completamente allocate, seppur con un esito dei conferimenti tramite asta che ha consentito un recupero soltanto parziale dei costi del servizio.

**PARTE III**  
**QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E CRITERI REGOLATORI**  
**VIGENTI**

**6 Quadro normativo**

*Normativa di carattere generale*

- 6.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) delinea il quadro generale nell'ambito del quale l'Autorità esplica le funzioni e i poteri attribuiti in materia di gas naturale.
- 6.2 L'articolo 1, comma 1, della medesima legge 481/95, identifica le finalità da perseguire nella regolazione tariffaria e della qualità del servizio. In particolare, l'azione regolatoria dell'Autorità deve:
- a) *“garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità [...], nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività”*;
  - b) definire un sistema tariffario *“certo, trasparente e basato su criteri predefiniti”*;
  - c) promuovere *“la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”*;
  - d) *“armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*.
- 6.3 L'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, dispone che l'Autorità stabilisca e aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della medesima legge, le tariffe sono intese come prezzi massimi dei servizi al netto delle imposte.
- 6.4 L'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), dispone che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; la legge attribuisce altresì all'Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente, ove l'esercente non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa.

- 6.5 Il quadro normativo nell'ambito del quale l'Autorità è chiamata a definire i criteri di regolazione tariffaria e della qualità e le condizioni di accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale è precisato nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come integrato in particolare dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: 239/2004).
- 6.6 Il decreto legislativo 164/00 individua le seguenti prestazioni di stoccaggio:
- a) lo stoccaggio di modulazione (articolo 2, lettera ff)), come lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
  - b) lo stoccaggio minerario (articolo 2, lettera gg)), come lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
  - c) lo stoccaggio strategico (articolo 2, lettera hh)), come lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas.
- 6.7 Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità determina le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, nonché gli obblighi degli esercenti l'attività di stoccaggio.
- 6.8 Il decreto legislativo 164/00 stabilisce alcuni criteri generali per la determinazione delle tariffe di stoccaggio, prevedendo in particolare che:
- a) l'Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (articolo 23, comma 2);
  - b) le tariffe di stoccaggio permettano lo sviluppo delle infrastrutture, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta (articolo 23, comma 3).
- 6.9 Inoltre, l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 164/00, dispone che l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai soggetti richiedenti che siano in possesso della necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni contenute nel medesimo decreto. Ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 239/2004, i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe della concessione, di durata pari a dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e

adempito a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime. La concessione è conferita, in coerenza con la disciplina in tema di cd. titoli minerari contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, secondo le disposizioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011.

- 6.10 La legge 239/2004, recante norme per il riordino del settore energetico, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera b), attribuisce allo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità, le determinazioni in materia di stoccaggio di gas naturale in giacimento.
- 6.11 L'esercizio dei poteri di regolazione dell'Autorità sopra richiamati si inserisce nell'ambito della cornice regolamentare dell'Unione europea che, in particolare con la Direttiva n. 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/73/CE) e con il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento (CE) 715/2009), ha fissato norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
- 6.12 La Direttiva 2009/73/CE stabilisce norme comuni per l'organizzazione e il funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, nonché la gestione dei sistemi. Con riferimento ai criteri di accesso agli impianti di stoccaggio, l'articolo 33, paragrafo 1, della Direttiva 2009/73/CE prevede che, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema per la fornitura all'utenza nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possano scegliere di applicare una o entrambe le procedure di accesso negoziato e accesso regolamentato. In particolare, il paragrafo 4 del medesimo articolo 33 prevede, nel caso di accesso regolamentato, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per il conferimento di diritti di accesso allo stoccaggio, al *linepack* e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del *linepack*.
- 6.13 Il Regolamento (CE) 715/2009 prevede che siano stabilite norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli stoccaggi, che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali. L'articolo 15, comma 1, prevede in particolare che i gestori dei sistemi di stoccaggio offrano servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato, compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas. L'articolo 17, comma 2, prevede inoltre che i gestori dei sistemi di stoccaggio applichino e pubblichino meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che forniscano segnali economici adeguati all'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolino gli investimenti in nuove infrastrutture.
- 6.14 Il decreto legislativo 93/11, in attuazione della Direttiva 2009/73/CE, prevede che l'Autorità adotti tutte le idonee misure regolatorie che, tenendo conto degli

obiettivi di lungo termine, assicurino il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas e contribuiscano a fornire un servizio di elevata qualità nel settore del gas naturale (articolo 42, lettere b) e f)).

Normativa in materia di accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale

- 6.15 Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12), ha previsto all'articolo 14, comma 3, che:
- a) siano determinate, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico:
    - i) la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione, destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, da assegnare con procedure di asta competitiva; e che tali procedure siano utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio;
    - ii) la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti;
  - b) le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati siano destinate dall'Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio siano destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.
- 6.16 In applicazione delle disposizioni del decreto-legge 1/12, le capacità di spazio di stoccaggio e le relative modalità di assegnazione sono definite su base annuale tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, prima del conferimento delle capacità per il successivo anno termico. A partire dall'anno termico 2013-2014, sono state pertanto introdotte procedure d'asta competitiva per l'assegnazione della capacità di stoccaggio.
- 6.17 Da ultimo con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2019, sono state individuate le capacità di stoccaggio per l'anno termico 2019-2020 da assegnare tramite procedure d'asta e, al contempo, è stato assegnato all'Autorità il compito di stabilire le modalità di effettuazione delle aste, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno termico 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Normativa in materia di sviluppo della capacità di stoccaggio

- 6.18 Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10), ha introdotto misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, disponendo, tra l'altro, un impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti, per un volume di stoccaggio complessivo pari a 4 miliardi di metri cubi, a fronte della possibilità, per un

soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti, di elevare al 55% la propria quota di mercato all'ingrosso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2011 è stato approvato il piano proposto da Eni S.p.a. per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, attraverso la società Stogit S.p.a.; il Ministero per lo Sviluppo Economico, con comunicazione del 18 giugno 2015, ha ritenuto conclusi gli impegni di Eni S.p.a. introdotti con il decreto legislativo 130/2010.

- 6.19 L'articolo 3 del decreto legislativo 93/11 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, siano individuate, tra le altre, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e le relative infrastrutture di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia; tale decreto, ad oggi, non è stato ancora emanato.
- 6.20 Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge 133/2014), dispone tra l'altro misure volte ad aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale e, in particolare, ad accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione; in particolare, l'articolo 37, comma 3, prevede che l'Autorità stabilisca meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.
- 6.21 Il Regolamento (UE) n. 1938/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, dispone misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas prevedendo meccanismi di solidarietà e coordinamento tra gli Stati Membri in risposta a crisi di approvvigionamento di gas, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno del gas anche in caso di carenza dell'approvvigionamento, tenendo conto anche del ruolo delle risorse di stoccaggio del gas, in quanto elemento fondamentale nella pianificazione delle politiche di sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
- 6.22 A livello nazionale, il documento "Strategia energetica nazionale 2017", approvato con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 novembre 2017 (di seguito: SEN), individua, tra gli obiettivi di politica energetica, quello di migliorare il margine di sicurezza in caso di elevati picchi di domanda, evidenziando la necessità di incrementare la capacità di punta di erogazione giornaliera del sistema di stoccaggio nazionale; al riguardo, la SEN evidenzia che *"il contributo dei nuovi progetti, insieme agli interventi di ripristino sugli stoccaggi esistenti, dovrebbero essere sufficienti a garantire un adeguato margine di sicurezza"*.

- 6.23 Infine, la proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), inviata alla Commissione europea in data 8 gennaio 2019, con riferimento al sistema nazionale del gas, evidenzia che *“il futuro riserva al sistema nazionale del gas naturale un ruolo minore in termini di utilizzo complessivo, ma richiederà una maggiore affidabilità e flessibilità per quanto riguarda le prestazioni assolute al fine di riuscire a fronteggiare, oltre che eventi sfavorevoli che possono provocare problemi al sistema italiano del gas, anche rapide variazioni meteorologiche in grado di influenzare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili”*.

#### Normativa in materia di sicurezza e continuità

- 6.24 In materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale, la normativa di riferimento è costituita dalla legge 26 aprile 1974, n.170, recante la disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi.
- 6.25 Sempre in materia di sicurezza dell’attività di stoccaggio del gas naturale, il quadro normativo di riferimento è inoltre costituito dalla Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012 (di seguito: direttiva 2012/18/UE) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che ha dato attuazione alla direttiva 2012/18/UE.

#### ***Disciplina attuativa delle previsioni normative in materia di stoccaggio di gas naturale***

- 6.26 Le previsioni normative in materia di stoccaggio di gas naturale sono attuate dalla normativa emanata dal Ministero competente o da normativa tecnica e linee guida emanate da organi tecnici. Per completezza, si riportano in Appendice al presente documento le principali norme attuative e tecniche che regolano l’attività di stoccaggio.

## **7 Quadro regolatorio vigente in materia di regolazione tariffaria**

- 7.1 Il presente capitolo illustra il quadro regolatorio vigente in materia di regolazione tariffaria, inclusi i criteri di incentivazione degli investimenti, e condizioni di accesso al servizio di stoccaggio.
- 7.2 I criteri di regolazione tariffaria vigenti prevedono, in termini generali:
- a) in materia di determinazione del costo riconosciuto, l’applicazione, in coerenza con i criteri vigenti per gli altri servizi infrastrutturali, di un approccio di tipo ibrido che prevede il ricorso a schemi di regolazione del tipo *rate of return* per quanto riguarda i costi del capitale e schemi di regolazione incentivante limitatamente ai soli costi operativi;
  - b) in materia di incentivazione degli investimenti, logiche di incentivazione *market-based* finalizzate a garantire al gestore un ricavo eccedente il costo

riconosciuto in funzione del valore di mercato del servizio erogato (cfr. successivo punto 7.27)<sup>4</sup>.

#### ***Criteri di determinazione del costo riconosciuto***

- 7.3 Il costo riconosciuto è determinato a partire dai costi risultanti dai conti annuali separati redatti dalle imprese di stoccaggio ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM, con cui l’Autorità ha approvato il testo integrato delle disposizioni in materia di separazione contabile, in seguito modificato ed integrato con deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM (di seguito: TIUC). Il TIUC individua, ai sensi del comma 4.15, l’attività di stoccaggio del gas naturale come attività soggetta a separazione contabile e, ai sensi del comma 6.10, prevede che i singoli giacimenti di stoccaggio costituiscano comparti di separazione contabile.
- 7.4 I criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il 4PRS sono stati definiti con la deliberazione 531/2014/R/GAS e il relativo Allegato A “*Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018*” e prorogati per l’anno 2019 con la deliberazione 68/2018/R/GAS (RTSG).
- 7.5 Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio vigenti ai sensi della deliberazione 68/2018/R/GAS.

#### ***Determinazione del capitale investito riconosciuto***

- 7.6 In coerenza con i principi della RTSG, il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 7.7 Il valore delle immobilizzazioni nette riconosciute è determinato in applicazione del criterio del costo storico rivalutato. In particolare, le immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari sono determinate a partire dagli incrementi patrimoniali valutati a costo storico, rivalutati in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, e tenendo conto della quota già degradata. Inoltre, ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto, si tiene conto del capitale circolante netto, fissato in via parametrica pari allo 0,8% dell’attivo immobilizzato lordo, e si deducono le poste rettificative, quali il valore netto dei contributi in conto capitale, il trattamento di fine rapporto e il fondo relativo ai costi di ripristino.

---

<sup>4</sup> Con il 4PRS, l’Autorità ha superato i meccanismi di incentivazione di tipo *input-based*, basati su una maggiorazione del tasso di remunerazione, precedentemente applicati, introducendo un meccanismo di incentivazione improntato su logiche di mercato.

### Misure per la compensazione del lag regolatorio

- 7.8 Nel 4PRS, l'Autorità ha superato il criterio di maggiorazione forfettaria della remunerazione del capitale investito a copertura degli effetti del *lag* regolatorio nel riconoscimento degli investimenti in tariffa (che prevedeva il riconoscimento di una maggiorazione pari ad 1% sul tasso di remunerazione), riducendo il *lag* regolatorio di un anno. In particolare, a partire dal 2015, le quote di ricavo a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relative ad un anno  $t$  sono determinate considerando anche gli incrementi patrimoniali dell'anno precedente ( $t-1$ ), con un *lag* regolatorio di un anno, sulla base dei dati di preconsuntivo.
- 7.9 La RTSG del 4PRS prevede una duplice approvazione dei ricavi dell'anno  $t$ , provvisori sulla base dei dati di preconsuntivo relativi agli incrementi patrimoniali dell'anno  $t-1$ , e definitivi sulla base dei dati di consuntivo; i ricavi definitivi rilevano ai fini dell'applicazione dei fattori correttivi del medesimo anno.

### Immobilizzazioni in corso

- 7.10 Con il 4PRS l'Autorità ha escluso le immobilizzazioni in corso dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto (fatta salva l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le immobilizzazioni in corso realizzate fino al 31 dicembre 2014 in vigore dei criteri tariffari applicati nel periodo regolatorio precedente), prevedendo contestualmente la possibilità, per le imprese di stoccaggio, di includere oneri finanziari capitalizzati in corso d'opera, entro un limite predeterminato (Interessi Passivi in Corso d'Opera, *IPCO*).
- 7.11 Al fine di fornire un incentivo alla minimizzazione degli eventuali oneri finanziari capitalizzati, detto limite viene fissato tenendo conto del maggior ricorso al debito (rispetto all'ordinario rapporto tra capitale di debito e capitale proprio preso a riferimento per la fissazione del tasso di remunerazione base) per la realizzazione dei nuovi investimenti, assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4.

### Remunerazione del capitale investito riconosciuto

- 7.12 Nell'ambito della definizione dei criteri tariffari per gli anni 2015-2018 adottati con deliberazione 531/2014/R/GAS, è stato adottato un tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto pari al 6,0%.
- 7.13 Con la deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: TIWACC).
- 7.14 Per quanto riguarda il servizio di stoccaggio del gas naturale, ai sensi del TIWACC il valore del tasso di remunerazione per gli anni da 2016 a 2018 è stato fissato pari al 6,5%, considerando valori del livello di *gearing* e del coefficiente  $\beta^{levered}$  pari rispettivamente a 0,444 e 0,8 (che sottende un valore del coefficiente  $\beta^{asset}$  pari 0,506).

- 7.15 Il TIWACC prevede, ai sensi degli articoli 5 e 6, che i parametri base del WACC comuni ai settori elettricità e gas e il livello di *gearing* siano aggiornati per il triennio 2019-2021; il livello del coefficiente  $\beta^{asset}$ , che riflette il rischio sistematico dell'attività, invece, è determinato nell'ambito della revisione dei criteri tariffari.
- 7.16 Con la proroga dei criteri del 4PRS disposta con deliberazione 68/2018/R/GAS, l'Autorità ha confermato per il 2019 il valore del  $\beta^{asset}$  relativo al servizio di stoccaggio del gas naturale, prevedendo di valutarne la revisione nell'ambito del procedimento per la definizione dei criteri tariffari per il 5PRS.
- 7.17 L'Autorità, con deliberazione 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 639/2018/R/COM), ha aggiornato i parametri base del TIWACC per gli anni 2019-2021. Con riferimento al servizio di stoccaggio, per effetto dell'aggiornamento del valore di *gearing* (fissato pari a 0,500) e dei parametri relativi allo scudo fiscale e all'aliquota teorica di incidenza delle imposte, si è determinato un valore di  $\beta^{levered}$  pari a 0,891, pur mantenendo inalterato il valore del coefficiente  $\beta^{asset}$  a 0,506; conseguentemente, il tasso di remunerazione del capitale investito è stato fissato pari a 6,7%.

#### Ammortamento tecnico-economico e durata convenzionale dei cespiti

- 7.18 La quota di ammortamento riconosciuta ai fini tariffari è pari al rapporto tra il valore dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti, determinato in applicazione del criterio del costo storico rivalutato, al netto degli eventuali contributi in conto capitale, e le rispettive durate convenzionali dei cespiti, di cui alla Tabella 1 della RTSG.

#### Determinazione e aggiornamento dei costi operativi riconosciuti

- 7.19 L'Autorità, per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, ha fatto riferimento ai costi operativi effettivi sostenuti dalle imprese nell'anno 2013. I costi operativi riconosciuti comprendono le voci di costo attribuite al servizio di stoccaggio di natura ricorrente, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e di specifiche voci di costo non ammesse al riconoscimento tariffario (quali oneri finanziari, oneri straordinari, ecc.; cfr. punto 3.10 e 3.11 della RTSG).
- 7.20 Per quanto riguarda la determinazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2015, l'Autorità ha disposto di applicare una simmetrica ripartizione, tra imprese di stoccaggio e utenti del servizio, dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel corso del terzo periodo di regolazione (cd. *PS213*).
- 7.21 L'aggiornamento annuale della componente di ricavo a copertura dei costi operativi riconosciuti avviene secondo uno schema incentivante il perseguimento di obiettivi di recupero di efficienza, tenendo conto:
- a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

- b) del tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività (*X-factor*);
  - c) di un ulteriore parametro *Y* di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo.
- 7.22 Con riferimento in particolare al valore dell'*X-factor*, questo è stato determinato al fine di riassorbire, nel periodo 2015-2019, le quote residue delle maggiori efficienze realizzate nel corso del secondo e terzo periodo di regolazione e lasciate alle imprese nella determinazione del costo operativo riconosciuto per l'anno 2015.
- 7.23 Inoltre, in caso di messa in esercizio di un nuovo sito di stoccaggio<sup>5</sup>, alle imprese di stoccaggio è stata data facoltà di chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo a copertura dei costi operativi emergenti, determinata sulla base di una stima proposta dall'impresa e sottoposta ad approvazione dell'Autorità, in coerenza con i criteri previsti per le nuove imprese di stoccaggio (cfr. successivo punto 7.30, lettera a)).

#### Costi di ripristino

- 7.24 La quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino, finalizzati al ripristino ambientale dei siti di stoccaggio, allo smantellamento e dismissione degli impianti e alla chiusura mineraria dei pozzi, è determinata da ciascuna impresa per ogni sito di stoccaggio in esercizio sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo, che deve includere un confronto con realtà simili.
- 7.25 L'ammontare dei costi riconosciuti è determinato sottraendo all'importo identificato dalla stima peritale eventuali somme versate per il ripristino dal titolare della concessione di coltivazione e dividendo l'ammontare risultante per la vita massima della concessione, inclusiva delle possibili proroghe, pari a 40 anni.
- 7.26 Al termine della concessione, qualora le risorse accantonate per il ripristino dei siti di stoccaggio si scostino dai costi effettivamente sostenuti, la differenza è o versata dalle imprese di stoccaggio sul "Conto oneri stoccaggio" istituito presso la Cassa o riconosciuta con specifico provvedimento a integrazione delle somme accantonate.

#### Criteri di incentivazione degli investimenti

- 7.27 L'Autorità, fino al terzo periodo di regolazione (che si è concluso nel 2014), ha incentivato la realizzazione di nuovi investimenti attraverso una maggiorazione del tasso di remunerazione; tale criterio di incentivazione, di natura *input-based*, è stato abbandonato a decorrere dal 4PRS.

---

<sup>5</sup> Inteso come nuovo livello di stoccaggio afferente a una concessione già in esercizio o un nuovo giacimento di stoccaggio.

- 7.28 Per il 4PRS, l’Autorità, fermo restando il riconoscimento della remunerazione addizionale per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione<sup>6</sup>, ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione alla capacità di stoccaggio addizionale di tipo *output-based* orientato a logiche di mercato, applicato per un periodo di otto anni dalla data di entrata in esercizio (cfr. articolo 8 della RTSG per il 4PRS).
- 7.29 Tale meccanismo prevede che l’impresa di stoccaggio, in ciascun anno del periodo di regolazione, con riferimento alla capacità addizionale, possa trattenere una parte dei ricavi derivanti dall’assegnazione tramite procedure d’asta. Il meccanismo, anche in considerazione dei segnali di mercato registrati nel corso del 4PRS (cfr. precedente Capitolo 5) ai fini dell’incentivazione di capacità addizionale di stoccaggio (cfr. capitolo 5), non ha di fatto trovato applicazione.

#### Ricavi di riferimento per le nuove imprese di stoccaggio

- 7.30 Per quanto riguarda la determinazione dei costi riconosciuti per le nuove imprese di stoccaggio, la regolazione prevede l’applicazione dei medesimi criteri previsti per le imprese esistenti, ad eccezione di quanto segue:
- a) ai fini del calcolo dell’attivo immobilizzato netto, le imprese possono includere nel valore dei relativi incrementi patrimoniali gli eventuali oneri di finanziamento capitalizzati, nei limiti della soglia determinata sulla base di un tasso di interesse predefinito;
  - b) la componente di ricavo a copertura dei costi operativi è approvata dall’Autorità a partire da una stima proposta delle imprese, la quale deve includere un confronto con realtà simili o l’evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri;
  - c) nel caso in cui una nuova impresa di stoccaggio avvii l’erogazione del servizio in corso d’anno, il valore del vincolo sui ricavi è riproporzionato in ragione del periodo in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile.

#### Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

- 7.31 La regolazione vigente disciplina i criteri per il riconoscimento del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni, per ciascun anno di riferimento, in coerenza con le previsioni dell’articolo 1, comma 96, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella misura pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio, comprensivo dello spazio di stoccaggio strategico.
- 7.32 L’importo complessivo è ripartito tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio in proporzione alla capacità di spazio

---

<sup>6</sup> Riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 3 marzo 2006, 50/06 e al comma 11.3 dell’Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10.

offerta in conferimento all'inizio di ciascun anno termico dai siti di stoccaggio localizzati nella Regione considerata rispetto alla capacità complessiva.

### ***Criteri di incentivazione dello sviluppo di prestazioni di punta***

- 7.33 In attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 133/2014, con deliberazione 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS), l'Autorità ha disposto misure volte ad incentivare le prestazioni di punta del sistema di stoccaggio, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas e, in particolare, di accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione.
- 7.34 Le misure previste dalla deliberazione si applicano ai nuovi siti di stoccaggio e al potenziamento di siti esistenti che abbiano presentato istanza entro il 30 settembre 2015 e che rispettino una soglia di ammissibilità determinata sulla base:
- a) della *duration* del sito, ossia il numero di giorni necessari per lo svuotamento del *working gas*; tale valore deve essere inferiore o uguale a 70 giorni;
  - b) di un valore minimo di efficienza tecnico-economica per l'accesso al meccanismo di incentivazione, basato sul rapporto tra il volume di *working gas* e il volume complessivo di *cushion gas* e *working gas*; tale valore deve essere superiore al 50%.
- 7.35 L'incentivo, la cui durata ed entità sono distinte tra operatori esistenti e nuovi operatori, è applicato alla punta di erogazione massima erogabile in modo continuativo per un periodo di quindici giorni. Ai siti di stoccaggio ammessi al meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS è altresì applicato il fattore correttivo dei ricavi di cui all'Articolo 11 della RTSG per un periodo pari alla durata dell'incentivazione.
- 7.36 Ai sensi della richiamata deliberazione sono state presentate le seguenti istanze di adesione al meccanismo di incentivazione:
- a) da parte della società Ital Gas Storage S.r.l., con riferimento al sito localizzato presso il comune di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, caratterizzato in particolare da un valore di *duration* stimato compreso tra 41 e 45 giorni e un'efficienza dello stoccaggio compresa tra il 66% e il 68%; tale istanza è stata accolta con deliberazione 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
  - b) da parte della società Geogastock S.p.a., con riferimento al progetto di realizzazione del sito di stoccaggio di Grottole-Ferrandina, situato nella Regione Basilicata; tale istanza è stata rigettata con deliberazione 12 maggio 2016, 229/2016/R/GAS, a causa del mancato rispetto del requisito relativo al parametro della *duration*.

### ***Fattore di copertura dei ricavi***

7.37 I criteri di regolazione applicati nel 4PRS prevedono l'applicazione di un fattore di copertura dei ricavi ( $FC^S$ ) che consente alle imprese di stoccaggio di conseguire i propri ricavi riconosciuti anche nel caso in cui non sia stata assegnata la totalità della capacità disponibile, o la valorizzazione per mezzo di procedure d'asta sia risultata inferiore alla tariffa.

7.38 Ai sensi dell'articolo 10 della RTSG, la titolarità del fattore correttivo è riconosciuta:

- a) agli operatori esistenti, relativamente ai siti di stoccaggio in esercizio alla data del 31 dicembre 2014;
- b) agli operatori esistenti, relativamente ai siti di stoccaggio realizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 130/10;
- c) agli operatori esistenti e ai nuovi operatori, relativamente ai siti di stoccaggio che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2015, a condizione che tali siti siano inclusi nelle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11.

7.39 Il fattore di copertura è determinato in modo tale da compensare eventuali scostamenti tra i ricavi soggetti a garanzia ( $\alpha RS$ ) e i ricavi effettivamente conseguiti dalle imprese di stoccaggio sia attraverso l'applicazione di tariffe regolate sia in esito alle aste ( $RS^{EF}$ ), sulla base della seguente formula:

$$FC^S = \alpha RS - RS^{EF}$$

7.40 I ricavi soggetti a garanzia sono una quota percentuale ( $\alpha$ ) rispetto ai ricavi riconosciuti (RS); tale quota percentuale è determinata in modo da garantire:

- a) l'integrale riconoscimento delle quote di ricavo a copertura dei costi di capitale, degli ammortamenti, e dei costi di ripristino;
- b) il riconoscimento di una percentuale pari all'80% della quota di ricavo a copertura dei costi operativi;
- c) il riconoscimento di una percentuale (definita mediante il parametro  $\gamma$ ) della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione.

7.41 Il parametro  $\gamma$  di cui al precedente punto, lettera c), è stato introdotto al fine di indurre le imprese di stoccaggio a perseguire comportamenti più efficienti nella gestione delle procedure di allocazione della capacità e nelle modalità di erogazione del servizio di stoccaggio; il parametro è stato tuttavia mantenuto pari a 1 per l'intero 4PRS.

7.42 La deliberazione 182/2015/R/GAS, nel disciplinare il meccanismo di incentivazione delle prestazioni di punta dello stoccaggio, prevede:

- a) l'applicazione, ai siti di stoccaggio ammessi al meccanismo di incentivazione, del fattore di copertura dei ricavi di cui alla RTSG, per un

periodo pari alla durata dell'incentivo e tenuto conto dei tempi di messa a regime di un nuovo sito;

- b) una specifica clausola di salvaguardia nel caso in cui il sito di stoccaggio, in esito alla verifica delle prestazioni effettive del giacimento a valle del periodo di avviamento, non rispetti le prestazioni di stoccaggio valutate ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante, in base alla quale ai fini del calcolo del fattore correttivo dei ricavi, il valore dei ricavi riconosciuti sia rideterminato *pro forma* utilizzando il valore minimo tra il 5,4% e il WACC vigente per il servizio di stoccaggio nell'anno di riferimento.

## **8 Quadro regolatorio vigente in materia di accesso**

- 8.1 Con l'adozione del RAST l'Autorità ha disciplinato in maniera organica le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, in base alle disposizioni dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, effettuando un intervento di riordino e armonizzazione delle previgenti disposizioni in materia.
- 8.2 Il RAST, recante il quadro regolatorio in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale, prevede in particolare:
  - a) disposizioni generali sull'organizzazione delle procedure di conferimento della capacità di stoccaggio (cfr. articolo 13 del RAST) e delle procedure d'asta competitiva per il conferimento delle capacità per i servizi di modulazione (cfr. articolo 15 del RAST) e per i servizi di breve termine (cfr. articolo 16 del RAST);
  - b) la struttura tariffaria applicata ai servizi di stoccaggio conferiti con criteri non di mercato e ai fini del meccanismo di neutralità finanziaria di cui alla successiva lettera e) (cfr. articolo 21 del RAST);
  - c) possibili meccanismi di incentivazione delle prestazioni di stoccaggio (cfr. articolo 29 del RAST);
  - d) modalità di erogazione del servizio di stoccaggio strategico e criteri di determinazione dei relativi oneri (cfr. articoli 7 e 22 del RAST);
  - e) un meccanismo di neutralità finanziaria delle imprese di stoccaggio rispetto ai conferimenti di capacità tramite asta (cfr. articoli 27 e 28 del RAST).
- 8.3 In particolare, ai sensi del RAST, i servizi di stoccaggio di modulazione (quali il servizio di punta, il servizio uniforme e gli ulteriori servizi di modulazione eventualmente individuati dal Ministro dello Sviluppo Economico in applicazione del decreto-legge 1/12) e i servizi di breve termine sono conferiti secondo procedure d'asta, ad un prezzo non inferiore al prezzo di riserva (definito ai sensi del comma 15.5 del RAST), mentre il servizio di stoccaggio di modulazione oraria

per il bilanciamento operativo e il servizio minerario sono servizi regolati e conferiti sulla base di procedure non di mercato a tariffa regolata. Il RAST prevede inoltre un meccanismo di neutralità finanziaria finalizzato ad assicurare alle imprese di stoccaggio, con riferimento alla capacità conferita attraverso procedure d'asta, un gettito pari a quello che avrebbero avuto in applicazione della tariffa regolata.

- 8.4 Si riportano di seguito, in sintesi, le principali disposizioni del RAST in materia di articolazione tariffaria, meccanismo di neutralità, incentivazione delle prestazioni di stoccaggio e regolazione del servizio di stoccaggio strategico.

#### Articolazione tariffaria

- 8.5 Il RAST definisce la struttura tariffaria del servizio di stoccaggio, articolata in corrispettivi unitari di spazio, di capacità di iniezione e di capacità di erogazione. Le tariffe, specifiche per ciascuna impresa, sono determinate a partire dai ricavi di riferimento di ciascuna impresa di stoccaggio di cui alla RTSG e in relazione alle capacità di stoccaggio offerte in ciascun anno termico.
- 8.6 I corrispettivi tariffari per il servizio di stoccaggio sono aggiornati e differenziati in base all'anno solare in cui ricade la parte dell'anno termico dello stoccaggio, considerando i ricavi di riferimento dell'anno solare e le capacità dell'anno termico dello stoccaggio e, quando disponibili, i ricavi di riferimento approvati dall'Autorità in via definitiva.

#### Incentivazione delle prestazioni di stoccaggio

- 8.7 Il RAST introduce alcune disposizioni finalizzate ad incentivare l'impresa di stoccaggio a massimizzare il valore delle prestazioni di stoccaggio offerte, anche con riferimento alla loro flessibilità di utilizzo. In particolare, il RAST prevede la possibilità che l'impresa di stoccaggio possa trattenere una quota dei proventi delle procedure d'asta competitiva con cui tali prestazioni sono offerte; tale quota è stabilita tenendo anche conto dell'entità della prestazione resa disponibile e dello stato di tensione del sistema al momento della messa a disposizione, nonché in ragione degli esiti della fase di sperimentazione effettuata (cfr. successivo punto 8.10).
- 8.8 Si ricorda al riguardo che, in esito ad una istruttoria conoscitiva sullo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a., conclusasi con la deliberazione 589/2017/R/GAS, l'Autorità ha ravvisato la necessità di avviare un procedimento per la definizione di un meccanismo incentivante per le imprese di stoccaggio, mirato a massimizzare il valore delle risorse da queste ultime messe a disposizione attraverso la massimizzazione della disponibilità e della flessibilità dei servizi resi agli utenti.
- 8.9 Con il documento per la consultazione 15 marzo 2018, 155/2018/R/GAS, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di incentivazione delle

imprese di stoccaggio per la massimizzazione della disponibilità e della flessibilità dei servizi resi agli utenti<sup>7</sup>.

- 8.10 A valle della consultazione di cui al punto precedente, con la deliberazione 27 novembre 2018, 614/2018/R/GAS l'Autorità ha avviato, per la fase di erogazione dell'anno termico di stoccaggio 2018/2019, la sperimentazione con l'impresa di stoccaggio Stogit S.p.a. di un sistema incentivante finalizzato a massimizzare il valore delle prestazioni di stoccaggio di breve termine offerte, che prevede il trattenimento, da parte dell'impresa, di una quota pari al 50% dei proventi d'asta derivanti dalle procedure di conferimento mensili, settimanali, giornaliere e infragiornaliere. Successivamente, la deliberazione 153/2019/R/GAS ha esteso la fase di sperimentazione anche per l'anno termico 2019/2020, al fine di garantire la massimizzazione della disponibilità e della flessibilità dei servizi resi agli utenti da Stogit e poter acquisire ulteriori elementi valutativi per verificare la corretta associazione degli incentivi ai suddetti servizi.

#### Riconoscimento degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico

- 8.11 In applicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2012, l'Autorità con deliberazione 19 aprile 2012, 149/2012/R/GAS, ha riformato a partire dall'1 aprile 2012 la disciplina relativa allo stoccaggio strategico, prevedendo di:
- a) determinare gli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico come somma della remunerazione del gas di riserva strategica detenuto dall'impresa di stoccaggio e del costo riconducibile alla capacità di spazio di stoccaggio destinata a riserva strategica (pari al corrispettivo unitario di spazio per la capacità di spazio destinata al gas strategico);
  - b) introdurre un corrispettivo unitario variabile  $C^{ST}$ , a copertura degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico, applicato dall'impresa maggiore di stoccaggio ai quantitativi di gas importato e ai quantitativi di gas assoggettati all'aliquota di prodotto della coltivazione.
- 8.12 L'Autorità, con il RAST, ha proceduto ad una razionalizzazione della disciplina dello stoccaggio strategico. In particolare, l'articolo 7 del RAST ha disciplinato le modalità di erogazione del servizio di stoccaggio strategico, prevedendo che l'impresa di stoccaggio metta a disposizione le capacità di spazio di stoccaggio riservate a stoccaggio strategico determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico e le quantità di gas di proprietà della stessa impresa presenti nel

---

<sup>7</sup> La struttura del meccanismo di incentivazione, delineato nel documento di consultazione 155/2018/R/GAS, prevede che l'entità dell'incentivazione per i servizi di flessibilità sia definita come percentuale (ipotizzata compresa tra il 30 e il 50%) dei proventi d'asta che l'impresa di stoccaggio ha il diritto di trattenere, e che tale percentuale possa essere definita in funzione di due parametri:

- a) il primo che tiene conto dell'entità della prestazione offerta;
- b) il secondo che tiene conto della tensione del sistema (rappresentato ad esempio dal differenziale di prezzo fra il prezzo del gas in stoccaggio e prezzo del gas in rete ovvero dalla riduzione del margine fisico di risorse disponibili per la copertura della domanda).

giacimento, nonché eventuali quantità aggiuntive necessari al raggiungimento dei valori fissati dallo stesso Ministero.

- 8.13 L'articolo 22 del RAST disciplina i criteri di determinazione degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico, prevedendo che tali oneri siano pari alla somma di:
- a) remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa, pari al prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito, di cui al comma 3.2, della RTSG, e il valore dei quantitativi di gas di proprietà dell'impresa destinati a riserva strategica, determinato secondo i criteri di cui alla RTSG;
  - b) valore della capacità di spazio destinato al gas strategico, pari al corrispettivo unitario di spazio  $c_s$  e la capacità di spazio destinata al gas strategico.
- 8.14 L'articolo 22, comma 8, del RAST, prevede infine che il valore del corrispettivo unitario variabile  $C^{ST}$  sia determinato per ciascun anno termico dello stoccaggio dall'impresa maggiore di stoccaggio, previo coordinamento con le altre imprese di stoccaggio, in funzione dei volumi di gas immessi in rete nell'anno solare precedente.

#### Meccanismo di neutralità finanziaria delle imprese di stoccaggio

- 8.15 Il RAST disciplina inoltre un meccanismo di neutralità finanziaria delle imprese di stoccaggio rispetto ai conferimenti di capacità tramite asta, finalizzato a consentire alle imprese di stoccaggio il conseguimento di un gettito in linea con i ricavi riconosciuti, determinato sulla base dei criteri di cui al precedente capitolo 7, anche nel caso in cui i prezzi di aggiudicazione delle aste dovessero risultare diversi dalla tariffa regolata. La tariffa regolata (cfr. precedente punto 8.5) quindi, nel quadro regolatorio definito dal RAST, assume rilievo anche ai fini della determinazione dei flussi di ricavo spettanti al gestore del servizio nell'ambito del meccanismo di neutralità.
- 8.16 In particolare, l'articolo 28 del RAST prevede che la Cassa integri mensilmente, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", l'eventuale differenza tra:
- a) i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi tariffari, di cui all'articolo 21, alla capacità conferita mediante le procedure d'asta competitiva, di cui all'articolo 15, aumentati dei costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio in relazione alle capacità conferite mediante le medesime procedure;
  - b) la somma dei ricavi derivanti dal conferimento della capacità di stoccaggio sulla base delle procedure d'asta competitiva, di cui all'articolo 15.

## **9 Quadro regolatorio vigente in materia di regolazione della qualità**

- 9.1 Con riferimento alla regolazione vigente in materia di qualità, l’Autorità, in applicazione delle previsioni normative di cui all’articolo 2, comma 12, della legge n. 481/95, ha definito obblighi di sicurezza, livelli specifici di continuità e qualità commerciale del servizio di stoccaggio, e ha individuato i casi di indennizzo automatico, da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente, in caso di mancato rispetto degli *standard* qualitativi individuati.
- 9.2 I criteri relativi alla qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il 4PRS sono stati definiti con la deliberazione 596/2014/R/GAS e il relativo Allegato A “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018” e prorogati per l’anno 2019 con la deliberazione 68/2018/R/GAS (RQSG).

### ***Quadro regolatorio in materia di sicurezza***

- 9.3 I criteri di regolazione in materia di sicurezza del servizio di stoccaggio sono stati disciplinati con la Sezione II della RQSG. Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche in materia di sicurezza dell’attività di stoccaggio del gas, le disposizioni regolatorie si limitano a disciplinare alcuni aspetti di sicurezza relativi alle *flow line* di collegamento degli stoccaggi (condotte per la movimentazione del gas naturale gestita dall’impresa di stoccaggio), sancendo obblighi di sorveglianza e/o ispezione di tali *flow line* e disposizioni per far fronte alle emergenze di servizio.

### **Indicatori di sicurezza**

- 9.4 Come indicatori di sicurezza di riferimento, gli articoli 3 e 4 della RQSG individuano la percentuale annua di *flow line* di collegamento (condotte per la movimentazione del gas naturale gestite dall’impresa di stoccaggio) sottoposte a sorveglianza.

### **Obblighi di servizio relativi alla sicurezza**

- 9.5 Ai sensi dell’articolo 5 della RQSG, l’impresa di stoccaggio è tenuta, per ogni giacimento gestito, a predisporre e aggiornare lo stato di consistenza annua delle *flow line* di collegamento.
- 9.6 Ai sensi del medesimo articolo 5, l’impresa di stoccaggio è tenuta ad ispezionare le *flow line* di collegamento, a decorrere dal 2015, o tramite *pig*, ove tecnicamente possibile, con frequenza minima almeno triennale o, se con automezzo o a piedi, con frequenza minima annuale; inoltre, il medesimo articolo prevede che l’impresa di stoccaggio garantisca la protezione catodica efficace del 100% delle *flow line* di collegamento in acciaio a decorrere dal 2017, dotando i sistemi di protezione catodica di telesorveglianza (in continuo).

### Obblighi in materia di emergenze di servizio

- 9.7 L'articolo 6 della RQSG (Titolo II della Sezione II), disciplina gli obblighi per l'impresa di stoccaggio in materia di emergenza di servizio, prevedendo che l'impresa di stoccaggio disponga di una organizzazione, di attrezzature e di procedure volte a garantire un'efficace gestione dell'emergenza e assicuri il necessario coordinamento con le imprese di trasporto e/o distribuzione eventualmente coinvolte, come descritte nel medesimo Titolo II della Sezione II della RQSG.

### Registrazione e comunicazione dati di sicurezza

- 9.8 Il Titolo IV della Sezione II della RQSG disciplina gli obblighi di registrazione di informazioni e dati relativi alla sicurezza con riferimento in particolare a: caratteristiche tecniche delle *flow line* per ogni giacimento gestito, sorveglianza delle *flow line* di collegamento per ogni giacimento, emergenze di servizio verificatesi, misure del potenziale di protezione catodica.
- 9.9 La comunicazione all'Autorità delle informazioni e dei dati inerenti alla sicurezza del servizio di stoccaggio avviene solamente a seguito di specifiche richieste dell'Autorità, che può utilizzare tali informazioni ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

### Quadro regolatorio in materia di continuità

- 9.10 I criteri di regolazione in materia di continuità del servizio di stoccaggio sono disciplinati nella Sezione III della RQSG, il cui contenuto è brevemente richiamato di seguito. In particolare, la Sezione III della RQSG disciplina le azioni che l'impresa di stoccaggio deve attuare per garantire la continuità, sia in caso di emergenza sia in casi diversi dall'emergenza di servizio, e fissa *standard* minimi di qualità, a cui sono associati degli indennizzi automatici in caso di non rispetto dello *standard*.

### Indicatori di continuità

- 9.11 Come indicatore di riferimento per la continuità del servizio di stoccaggio, l'articolo 13 della RQSG individua il numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità conferita (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi non programmati che impattano sulla capacità conferita ad inizio anno termico, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio, senza distinzione tra fase di iniezione e fase di erogazione.

### Obblighi di servizio e livelli specifici di continuità

- 9.12 Ai sensi dell'articolo 14 della RQSG, l'impresa di stoccaggio pubblica sul proprio sito internet, con frequenza settimanale, l'andamento effettivo della giacenza del

sistema di stoccaggio insieme alla previsione di andamento sia dello svasso che dei fattori di adeguamento.

- 9.13 L'articolo 15 della RQSG prevede uno *standard* specifico di continuità del servizio di stoccaggio, fissando a 2 il numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità conferita a seguito di interventi non programmati che impattano sulla capacità conferita ad inizio anno termico.
- 9.14 Allo *standard* specifico di continuità del servizio, ai sensi dell'articolo 16 della RQSG, è associato un indennizzo automatico qualora l'impresa di stoccaggio non risulti in grado di rispettarlo. Tale indennizzo è calcolato come il prodotto tra la capacità conferita non resa disponibile, la media aritmetica dei prezzi unitari medi mensili del gas calcolati utilizzando i valori pubblicati dal GME sulla piattaforma con riferimento al mercato del gas in stoccaggio (MGS), e un coefficiente pari a 0,1. L'indennizzo è corrisposto a ciascun utente del servizio interessato dall'interruzione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### Obblighi di registrazione e comunicazione dati di continuità

- 9.15 Il Titolo V della Sezione III della RQSG disciplina gli obblighi di registrazione di informazioni e dati relativi alla continuità del servizio di stoccaggio, prevedendo che l'impresa di stoccaggio registri il numero di interruzioni/riduzioni della capacità e, per ogni interruzione, i principali elementi informativi, quali: giacimento coinvolto, tipologia di intervento non programmato, tempi di preavviso, causa delle interruzioni/riduzioni della capacità, ecc.
- 9.16 La comunicazione all'Autorità delle informazioni e dei dati inerenti alla continuità del servizio di stoccaggio avviene solamente a seguito di specifiche richieste dell'Autorità, che può utilizzare tali informazioni ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

#### ***Quadro regolatorio in materia di qualità commerciale***

- 9.17 La qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale è disciplinata dalla Sezione IV della RQSG, la quale disciplina gli indicatori di qualità commerciale, gli obblighi di servizio, gli *standard* specifici di qualità e i relativi indennizzi automatici.

#### Indicatori di qualità commerciale

- 9.18 Il Titolo I della Sezione IV della RQSG individua e definisce quali indicatori di qualità commerciale del servizio di stoccaggio di riferimento: il tempo minimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità; il tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati; il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative a documenti di fatturazione; il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni; il tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.

#### Obblighi di servizio e livelli specifici di qualità commerciale

- 9.19 Il Titolo II della Sezione IV della RQSG disciplina gli obblighi di servizio di qualità commerciale, prevedendo in particolare l'obbligo per le imprese di stoccaggio di comunicazione agli utenti del piano degli interventi manutentivi e obblighi di informazione agli utenti sugli applicativi informatici.
- 9.20 Il Titolo III della Sezione IV della RQSG individua *standard* specifici di qualità commerciale, con riferimento agli indicatori di cui al Titolo I:
- a) 2 giorni lavorativi, per il tempo minimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità;
  - b) 3 giorni lavorativi, per il tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati;
  - c) 5 giorni lavorativi, per il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative a documenti di fatturazione;
  - d) 10 giorni lavorativi, per il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni;
  - e) 8 ore, per il tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.
- 9.21 Il Titolo IV della Sezione IV della RQSG disciplina gli indennizzi automatici nei casi di mancato rispetto degli *standard* specifici di qualità commerciale sopra richiamati, prevedendo che in caso di mancato rispetto di tali *standard*, qualora le cause siano imputabili all'impresa di stoccaggio (ai sensi dell'articolo 29 della RQSG), l'impresa di stoccaggio corrisponda agli utenti del servizio un indennizzo automatico base pari a 2.500 euro, crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione e comunque non eccedente il triplo dell'indennizzo automatico base.

#### Registrazione e comunicazione dati di qualità commerciale

- 9.22 Il Titolo V della Sezione IV della RQSG disciplina gli obblighi di registrazione di informazioni e dati relativi alla qualità commerciale con riferimento in particolare a: programma degli interventi manutentivi, richieste di cessione di capacità, rilevazione degli indicatori di qualità e delle eventuali cause del mancato rispetto degli *standard* specifici.
- 9.23 La comunicazione all'Autorità delle informazioni e dei dati relativi alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio avviene solamente a seguito di specifiche richieste dell'Autorità, che può utilizzare tali informazioni ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

**PARTE IV**  
**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI E DURATA DEL**  
**PERIODO DI REGOLAZIONE**

**10 Criteri generali**

- 10.1 Nella presente parte sono trattati gli orientamenti generali dell’Autorità per la regolazione tariffaria e della qualità dell’attività di stoccaggio del gas naturale per il 5PRS.
- 10.2 L’Autorità, ai fini della determinazione del costo riconosciuto per l’attività di stoccaggio, intende definire i criteri di riconoscimento dei costi in continuità con l’approccio vigente per il 4PRS, che prevede schemi di regolazione che incentivano il perseguimento di obiettivi di recupero di efficienza per i costi operativi e di tipo *rate of return* per i costi di capitale.
- 10.3 Con riferimento al superamento dell’attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale, a favore di un approccio integrato che responsabilizzi gli operatori, enunciato in sede di avvio di procedimento con deliberazione 68/2018/R/GAS, l’Autorità, come evidenziato nell’ambito del Quadro strategico 2019-2021 (cfr. in particolare OS.20), intende favorire una transizione verso logiche di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (cd. approccio *ROSS*) secondo un percorso graduale, focalizzando l’attenzione sui grandi operatori e tenendo conto del diverso grado di maturità dei piani di sviluppo e dei piani industriali nei diversi segmenti infrastrutturali delle due filiere.
- 10.4 Con riferimento all’attività di stoccaggio, come già anticipato nel Capitolo 2, si ritiene opportuno avviare nell’ambito del quinto periodo un percorso di graduale evoluzione verso logiche di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, iniziando ad introdurre, pur in un quadro di sostanziale stabilità regolatoria, alcuni primi elementi dell’approccio *ROSS*, e rinviare al successivo (sesto) periodo di regolazione la revisione strutturale dell’approccio di regolazione, potendo a quel punto anche tenere conto delle esperienze maturate in altri servizi.
- 10.5 In ogni caso, l’Autorità intende fin dal quinto periodo rafforzare la coerenza tra il livello di remunerazione riconosciuta e il servizio reso dalle imprese di stoccaggio, introducendo specifici obblighi in capo alle imprese relativamente alle previsioni sulle prestazioni dei siti di stoccaggio e ai relativi costi di esercizio, al fine di monitorare nel tempo il livello di prestazioni di stoccaggio offerte dalle imprese anche nella prospettiva di verificarne la coerenza con i livelli di ricavo riconosciuto, e ridurre in tal modo l’asimmetria informativa tra soggetto regolato e regolatore.

- 10.6 Ai fini della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio l’Autorità, in un’ottica di stabilità regolatoria e tenuto conto delle competenze ministeriali in materia di sicurezza dell’attività di stoccaggio, intende confermare l’impianto regolatorio esistente, fatte salve specifiche esigenze di revisione che saranno individuate nella successiva Parte VI, volte a rafforzare e aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio e semplificare la disciplina della qualità commerciale.
- 10.7 L’Autorità ritiene inoltre opportuno, nel definire la disciplina tariffaria per il 5PRS, garantire una maggiore integrazione e coerenza tra la disciplina tariffaria e la disciplina delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di cui al RAST, in particolare con riferimento ai criteri di determinazione e aggiornamento dei corrispettivi tariffari e all’interazione tra i meccanismi di garanzia dell’equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio e il fattore di copertura dei ricavi.

*S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 5PRS.*

## **11 Durata del periodo di regolazione**

- 11.1 L’Autorità intende confermare il riferimento all’anno civile per la definizione del ricavo riconosciuto alle imprese e ai fini della validità e dell’aggiornamento dei corrispettivi tariffari, in continuità con quanto già previsto nel 4PRS.
- 11.2 L’Autorità intende valutare l’opportunità di estendere la durata del periodo di regolazione dello stoccaggio rispetto ai 4 anni previsti inizialmente per il 4PRS (periodo poi prorogato di un anno con deliberazione 68/2018/R/GAS), in considerazione della stabilità raggiunta dal settore dello stoccaggio gas e del fatto che i fattori di incertezza collegati al contesto macroeconomico, che incidono sul livello dei parametri che concorrono alla definizione del tasso di remunerazione del capitale investito, sono comunque aggiornati ogni 3 anni ai sensi del TIWACC.
- 11.3 In ragione di ciò, l’Autorità intende valutare l’adozione di un periodo regolatorio pari a 5 anni (pari, di fatto, al 4PRS); in alternativa, potrebbe essere valutata l’opportunità di estendere il periodo regolatorio a 6 anni, prevedendo una revisione esclusivamente della base di costo operativo e del livello dei recuperi di efficienza a decorrere dalla seconda metà del periodo (3+3 con riferimento ai soli costi operativi riconosciuti e al livello di *X-factor*), in coerenza con quanto previsto per il settore della distribuzione gas.

*S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione e alle alternative individuate dall’Autorità.*

**PARTE V**  
**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE**  
**TARIFFARIA**

**12 Criteri di determinazione dei ricavi di riferimento**

- 12.1 Nella presente Parte V sono presentati gli orientamenti dell’Autorità in materia di determinazione dei ricavi di riferimento per l’attività di stoccaggio del gas naturale, a partire dai costi riconosciuti per tale attività.
- 12.2 In continuità con l’attuale periodo di regolazione, l’Autorità intende confermare per il 5PRS i principi generali di determinazione dei ricavi di riferimento come somma delle componenti di ricavo a copertura:
- a) di una adeguata remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori;
  - b) degli incentivi, quali la remunerazione addizionale del capitale investito netto relativo agli investimenti soggetti ad incentivazione entrati in esercizio nei precedenti periodi regolatori (a partire dal secondo periodo di regolazione) e gli incentivi riconosciuti ai sensi della deliberazione 182/2015/R/GAS (quota di ricavo  $RS_{incentiviPE}$ );
  - c) degli ammortamenti economico – tecnici;
  - d) dei costi operativi riconosciuti;
  - e) dei costi di ripristino.

**13 Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori**

- 13.1 L’Autorità intende confermare il principio secondo il quale il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema, e realizzati secondo criteri di economicità.
- 13.2 Ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori concorrono, in continuità con i criteri vigenti, le seguenti poste:
- a) immobilizzazioni nette relative all’anno precedente all’anno tariffario;
  - b) capitale circolante netto;
  - c) poste rettificative del capitale.

***Determinazione delle immobilizzazioni nette***

- 13.3 Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari, l’Autorità conferma il criterio del costo storico rivalutato, con applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat.
- 13.4 In particolare, alla definizione delle immobilizzazioni nette concorrono gli incrementi patrimoniali, valutati a costo storico, raggruppati nelle rispettive

categorie di cespiti (cfr. Tabella 2 di cui al successivo punto 15.2), al netto delle immobilizzazioni in corso ed escludendo gli interessi passivi in corso d'opera eventualmente capitalizzati (IPCO) maturati nella fase successiva all'esercizio commerciale.

#### Lag regolatorio

- 13.5 Coerentemente con quanto disposto per il 4PRS, si conferma l'orientamento di considerare ai fini della determinazione dei ricavi riconosciuti dell'anno  $t$  gli incrementi patrimoniali fino all'anno precedente ( $t-1$ ), confermando il *lag* regolatorio di un anno. Pertanto, l'impresa di stoccaggio individua gli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre dell'anno  $t-1$ , sulla base dei dati di preconsuntivo relativi al medesimo anno  $t-1$ .
- 13.6 L'Autorità conferma inoltre l'orientamento di tener conto degli eventuali scostamenti tra i ricavi determinati sulla base dei dati di preconsuntivo e quelli definiti sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno  $t-1$  (determinati successivamente); tuttavia, si intende introdurre una semplificazione amministrativa che eviti la duplicazione dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie (di cui agli articoli 14 e 15 della RTSG vigente per il 4PRS), considerando gli scostamenti nei ricavi di un anno  $t$ , derivanti dai dati di consuntivo, come una componente di ricavo aggiuntiva (che può assumere valore positivo o negativo) per l'anno  $t+1$  (cfr. capitolo 25).

#### Riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato nei siti di stoccaggio

- 13.7 Ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto concorrono i quantitativi di gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio, quali il *cushion gas* e lo *pseudo working gas* (gas che deve restare immobilizzato nel sito per garantire le prestazioni di stoccaggio), nonché il gas destinato a riserva strategica; ai fini tariffari, tali quantitativi di gas non sono soggetti ad ammortamento, in quanto non soggetti a degrado tecnico-economico e disponibili all'impresa di stoccaggio al termine della concessione.
- 13.8 Relativamente ai siti già in esercizio, per quanto concerne la determinazione del costo riconosciuto per i quantitativi di gas immobilizzati, l'Autorità intende confermare il valore del costo storico degli incrementi patrimoniali già riconosciuti in sede di approvazione delle proposte tariffarie precedenti.
- 13.9 Per quanto riguarda eventuali futuri nuovi siti di stoccaggio, in continuità con il precedente periodo regolatorio, l'Autorità intende confermare il criterio in base al quale eventuali quantitativi di gas naturale esogeno<sup>8</sup> impiegati per la formazione di *cushion gas*, *pseudo working gas* e gas di riserva strategica sono acquistati mediante specifiche procedure d'asta volte alla minimizzazione dei costi d'acquisto e valorizzati al prezzo di acquisizione.

---

<sup>8</sup> È il *cushion gas* acquistato e iniettato dall'impresa di stoccaggio e mantenuto all'interno del giacimento di stoccaggio per garantire le prestazioni richieste.

- 13.10 I quantitativi di *cushion gas* endogeno<sup>9</sup> immobilizzati nel sito di stoccaggio saranno invece valorizzati al prezzo determinato al momento del trasferimento della concessione (indipendentemente che si tratti di un trasferimento di una concessione di stoccaggio o di un trasferimento di una preesistente concessione di coltivazione trasformata in concessione di stoccaggio), come risultante dai contratti sottoscritti tra le parti.
- 13.11 In ogni caso, saranno inclusi nel valore del capitale investito riconosciuto esclusivamente i quantitativi di *cushion gas* che hanno comportato un esborso finanziario da parte dell'esercente; pertanto verrà escluso dal riconoscimento tariffario il valore del *cushion gas* endogeno che non sia stato valorizzato all'atto dell'acquisto e del relativo trasferimento delle pertinenze minerarie.

#### ***Capitale circolante netto***

- 13.12 Al fine della determinazione del valore del capitale circolante netto da considerare ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto, in continuità con il precedente periodo regolatorio e in analogia a quanto disposto per gli altri servizi infrastrutturali regolati (da ultimo con deliberazione 114/2019/R/GAS per il servizio di trasporto del gas naturale), si conferma la determinazione convenzionale in via parametrica di tale posta. In particolare, considerando il consolidamento del meccanismo volto ad assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio in caso di conferimento di capacità tramite procedura d'asta di cui all'articolo 28 del RAST, l'Autorità ritiene che possa essere confermato anche per il 5PRS il parametro pari allo 0,8% attualmente vigente, applicato al valore dell'attivo immobilizzato lordo (determinato al netto delle immobilizzazioni in corso, in coerenza con la previsione di cui al successivo punto 13.14).

#### ***Poste rettificative***

- 13.13 L'Autorità, in continuità con il 4PRS, è orientata a considerare i contributi in conto capitale erogati da soggetti pubblici o privati per la realizzazione delle infrastrutture, il fondo relativo al trattamento di fine rapporto e il fondo relativo ai costi di ripristino come poste rettificative del capitale investito riconosciuto.

#### ***Immobilizzazioni in corso e interessi passivi in corso d'opera***

- 13.14 L'Autorità, come già previsto per il 4PRS, intende escludere le immobilizzazioni in corso dal novero degli incrementi patrimoniali annuali a partire dal 1° gennaio 2015, prevedendo che le imprese di stoccaggio possano includere nel valore dei relativi incrementi patrimoniali riconosciuti gli eventuali oneri di finanziamento capitalizzati maturati nella fase antecedente l'esercizio commerciale, per un

---

<sup>9</sup> È il gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero dello sviluppo economico o in forza di vincoli ambientali o territoriali.

valore non superiore a quello derivante dall'applicazione sul valore degli investimenti in corso e per la loro durata, di un tasso di interesse calcolato con metodologie e parametri analoghi a quelli adottati per la determinazione del WACC, ma assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4.

- 13.15 Tale ipotesi consente alle imprese di stoccaggio il recupero degli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione di investimenti particolarmente complessi che richiedono lunghi tempi realizzativi, e allo stesso tempo fornisce un corretto incentivo a mettere in esercizio le infrastrutture di stoccaggio nel minor tempo possibile, così che possano fornire al sistema i benefici per le quali sono state pianificate e realizzate.

#### ***Aggiornamento del capitale investito riconosciuto***

- 13.16 Nel corso del 5PRS, ai fini dell'aggiornamento annuale (in prima attuazione nel 2020 per i ricavi relativi all'anno 2021) delle componenti di ricavo a copertura della remunerazione del capitale, l'Autorità intende confermare i criteri vigenti, in base ai quali il capitale investito riconosciuto è aggiornato considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, determinato come variazione tra (i) la media dei valori afferenti ai 4 trimestri dell'anno solare precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria e (ii) la media dei valori afferenti ai 4 trimestri dell'anno solare precedente, come rilevati sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - b) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno di presentazione della proposta tariffaria, sulla base dei dati di preconsuntivo;
  - c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti investimenti;
  - d) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali dei cespiti, nonché le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti;
  - e) l'incremento del fondo di ripristino (cfr. successivo Capitolo 19).

S3. <i>Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento del capitale investito riconosciuto.</i>
---

#### **14 Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto**

- 14.1 Il tasso di remunerazione del capitale investito per l'attività di stoccaggio del gas naturale è determinato, per l'anno 2020 e successivi, in applicazione dei criteri di cui al TIWACC e tenendo conto degli aggiornamenti dei parametri comuni e del livello di *gearing* disposti con deliberazione 639/2018/R/COM per il periodo 2019-

2021 ai sensi degli articoli 5 e 6 del TIWACC e dell'eventuale revisione dei criteri di cui al TIWACC successiva al 2021.

- 14.2 Ai sensi dell'articolo 7 del TIWACC, ai fini della determinazione del WACC si considerano i livelli del coefficiente  $\beta^{asset}$  previsti dalla regolazione tariffaria relativa allo specifico servizio infrastrutturale dei settori elettrico e gas; inoltre, il comma 7.3 del TIWACC prevede che la stima del coefficiente  $\beta^{asset}$  in occasione della revisione della regolazione tariffaria venga effettuata sulla base di analisi dei dati relativi a imprese dell'Area Euro operanti in Paesi con *rating* elevato, eventualmente considerando, al fine di disporre di un numero di osservazioni statisticamente significativo, anche imprese che non svolgano in modo esclusivo le attività regolate oggetto di analisi, su un periodo di riferimento almeno biennale.
- 14.3 Tenendo conto dei criteri di determinazione del WACC e di stima del coefficiente  $\beta^{asset}$  sopra descritti, si riportano di seguito gli orientamenti dell'Autorità per l'individuazione del livello di  $\beta^{asset}$  per il servizio di stoccaggio. Al riguardo, si premette che, rispetto a quanto previsto dal TIWACC, attualmente in Europa non si rilevano società quotate in borsa che svolgono l'attività di stoccaggio del gas come attività caratteristica esclusiva o prevalente. Pertanto, ai fini della determinazione del coefficiente  $\beta^{asset}$  per l'attività di stoccaggio, in coerenza con gli orientamenti espressi dall'Autorità fin dal secondo periodo di regolazione (cfr. in particolare il paragrafo 2.3.1 del documento per la consultazione 22 febbraio 2006, 4/2006), si ritiene preferibile un approccio di tipo qualitativo che guardi alle specificità dell'attività, tenendo conto delle analisi dei dati considerate ai fini della determinazione del coefficiente  $\beta^{asset}$  di altri servizi infrastrutturali del settore del gas, quali il servizio di trasporto (cfr. deliberazione 114/2019/R/GAS).

#### ***Aggiornamento del parametro $\beta$ di rischio sistematico dell'attività***

- 14.4 Il parametro  $\beta^{asset}$  è una misura del rischio sistematico, dunque non diversificabile, legato all'attività considerata e non connaturato alle caratteristiche della specifica società.
- 14.5 L'attività di stoccaggio, in analogia con le altre attività regolate, presenta un livello di rischiosità inferiore a quello medio di mercato. Ciò anche in ragione del fatto che i meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento previsti dalla regolazione vigente, nello stoccaggio così come in altre attività quale quella del trasporto del gas, sterilizzano, per l'operatore, il rischio commerciale connesso alla volatilità della domanda (nel caso dello stoccaggio, ciò vale sia in relazione alla copertura del rischio quantità, sia in relazione alla copertura del rischio prezzo per i servizi di stoccaggio allocati mediante procedure d'asta competitiva).
- 14.6 Per contro, l'attività di stoccaggio è caratterizzata da un profilo di rischio tendenzialmente superiore a quello di altri servizi infrastrutturali, principalmente a causa del rischio minerario associato allo sviluppo e all'esercizio dei siti di stoccaggio (che può, tra l'altro, comportare una variazione delle prestazioni associate al sito di stoccaggio e/o dei costi connessi alla realizzazione e alla

gestione del medesimo sito) e del rischio connesso alla volatilità del prezzo del gas di proprietà dell'impresa immobilizzato nei giacimenti di stoccaggio. Di tali maggiori rischi l'Autorità è chiamata a tenerne conto ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00, che dispone che nella determinazione delle tariffe per lo stoccaggio l'Autorità deve permetterne lo sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento della capacità, tenendo conto *“del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta”*.

- 14.7 Fin dal primo periodo di regolazione (cfr. deliberazione 27 febbraio 2002, 26/02), l'Autorità, nel fissare un  $\beta^{unlevered}$  pari a 0,62 (corrispondente ad un  $\beta^{levered}$  pari a 0,81 considerando un rapporto D/E pari a 0,48), ha evidenziato come l'attività di stoccaggio presenti un rischio maggiore a quello dell'attività di trasporto, associato alle attività minerarie, ma inferiore al rischio dell'attività di rigassificazione, soggetta ad un diverso regime regolatorio di correzione del ricavo riconosciuto, e al rischio medio di mercato.
- 14.8 In sede di definizione dei criteri di regolazione tariffaria dello stoccaggio per il secondo periodo di regolazione l'Autorità, con deliberazione 3 marzo 2006, 50/06, in esito ad un procedimento in cui ha confrontato differenti metodologie per la stima del parametro  $\beta^{10}$ , ha fissato un  $\beta^{unlevered}$  pari a 0,45 (corrispondente ad un  $\beta^{levered}$  pari a 0,67 considerando un rapporto D/E pari a 0,7) leggermente superiore a quello dell'attività di trasporto, pari a 0,38.
- 14.9 In sede di definizione dei criteri di regolazione tariffaria dello stoccaggio per il terzo periodo di regolazione (3PRS) l'Autorità, con deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, ha fissato un  $\beta^{unlevered}$  pari a 0,51 (corrispondente ad un  $\beta^{levered}$  pari a 0,8 considerando un rapporto D/E pari a 0,8), prendendo come riferimento il livello di  $\beta^{levered}$  di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 3 novembre 2005 in materia di determinazione del corrispettivo dovuto al titolare di una concessione di coltivazione, evidenziando l'opportunità di fissare un livello lievemente superiore a quello previsto per altri servizi regolati ma non

---

<sup>10</sup> In particolare, nell'ambito del paragrafo 2.3.1 del documento per la consultazione 22 febbraio 2006, 4/2006, l'Autorità ha ipotizzato tre differenti metodi per la stima del parametro  $\beta$ :

- identificazione del rischio specifico delle attività di stoccaggio sulla base di un'analisi comparativa tra due campioni di imprese quotate, il primo campione costituito da società che svolgono le sole attività di trasporto e distribuzione del gas e il secondo campione in cui rientrano società che oltre alle attività di trasporto e distribuzione svolgono anche l'attività di stoccaggio del gas: dato il numero esiguo di società europee quotate che svolgono anche attività di stoccaggio, non è stato possibile costruire un campione di riferimento europeo;
- stima del parametro  $\beta$  sulla base di un criterio di tipo divisionale, ricostruendo dal basso il parametro  $\beta$  di un'impresa regolata che appartiene ad un gruppo quotato in Borsa e che opera in differenti attività: tale approccio è tuttavia apparso particolarmente complesso e soggetto a margini d'errore;
- valutazione della rischiosità dell'attività di stoccaggio di tipo qualitativo, non ancorata a riferimenti oggettivi, tenendo conto sia delle specificità dell'attività (rischio minerario, durata della concessione, rischio climatico) sia dell'impianto di regolazione tariffaria (meccanismi di garanzia dei ricavi, tariffa unica nazionale).

superiore a quello previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 3 novembre 2005 in materia di concessioni di coltivazione.

- 14.10 In sede di definizione dei criteri di regolazione tariffaria dello stoccaggio per il 4PRS l’Autorità, con deliberazione 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS, ha confermato il valore di  $\beta^{unlevered}$  applicato nel 3PRS, pari a 0,51, non ravvisando ragioni per modificare il suddetto parametro.
- 14.11 Con la deliberazione 583/2015/R/COM, di approvazione del TIWACC, l’Autorità ha confermato per l’attività di stoccaggio il valore di  $\beta$  vigente per il periodo regolatorio (in particolare  $\beta^{asset}$  pari a 0,506, corrispondente ad un  $\beta^{levered}$  pari a 0,8 considerando un rapporto D/E pari a 0,8); tale valore è stato inoltre confermato anche con deliberazione 639/2018/R/COM, che ha aggiornato i parametri rilevanti ai fini della determinazione del WACC per il periodo 2019-2021 (per l’attività di stoccaggio, pur confermando un  $\beta^{asset}$  pari a 0,506, è stato determinato un  $\beta^{levered}$  pari a 0,891 in considerazione del rapporto D/E fissato pari a 1), rimandando l’eventuale revisione del parametro  $\beta^{asset}$  in sede di revisione dei criteri di regolazione tariffaria.
- 14.12 Ad oggi, il  $\beta^{asset}$  dell’attività di stoccaggio, pari a 0,506, incorpora un differenziale pari a +0,142 rispetto al valore del  $\beta^{asset}$  dell’attività di trasporto, che è stato fissato per il quinto periodo di regolazione del trasporto (di seguito: 5PRT) decorrente dal 2020 pari a 0,364 con deliberazione 114/2019/R/GAS. Tale differenziale comporta un tasso di remunerazione dell’attività di stoccaggio maggiore di circa +1% rispetto al tasso di remunerazione dell’attività di trasporto (che si traduce in un maggior costo riconosciuto per l’attività di stoccaggio – a remunerazione dei rischi specifici dell’attività – pari a circa 50 milioni di euro / anno a livello di settore).
- 14.13 L’Autorità, in continuità con i precedenti periodi di regolazione e in forza delle disposizioni normative, in assenza di evidenze che possano giustificare una discontinuità nelle scelte di regolazione, intende confermare per l’attività di stoccaggio un parametro  $\beta^{asset}$  superiore a quello dell’attività di trasporto, ma comunque inferiore rispetto al rischio medio di mercato (pari a 1), in particolare confermando l’approccio già utilizzato nel periodo regolatorio precedente in cui il  $\beta^{asset}$  per l’attività di stoccaggio è calcolato come somma del  $\beta^{asset}$  previsto per l’attività di trasporto e di un differenziale destinato a intercettare le specificità del servizio di stoccaggio rispetto al servizio di trasporto.
- 14.14 Il  $\beta^{asset}$  dell’attività di trasporto è stato di recente fissato per il quinto periodo di regolazione con la deliberazione 114/2019/R/GAS.
- 14.15 Per quanto concerne eventuali effetti sul rischio specifico dell’attività di stoccaggio associati alle scelte regolatorie oggetto del presente documento, si ritiene che il quadro regolatorio proposto preveda, nella sostanza, profili di rischio analoghi a quelli del quadro regolatorio attuale (cfr. in particolare il meccanismo di copertura dei ricavi di cui al Capitolo 24 che, tra l’altro, aumenta la quota di ricavo sottoposta a garanzia, superando l’applicazione del coefficiente  $\alpha$

attualmente prevista); si ritiene pertanto che non ci sia una modifica del rischio regolatorio tale da comportare una revisione del parametro  $\beta$ .

- 14.16 Alla luce di tutto quanto sopra l’Autorità, non riscontrando mutamenti nelle condizioni di rischio in capo alle imprese di stoccaggio rispetto al 4PRS, e considerando la sostanziale stabilità del differenziale di rischio tra l’attività di stoccaggio e l’attività di trasporto del gas, anche conseguente alla conferma dei meccanismi di copertura dei ricavi dei due servizi a decorrere dal 2020, è orientata a confermare per il 5PRS un valore del parametro  $\beta^{asset}$  determinato come somma del parametro  $\beta^{asset}$  dell’attività di trasporto, pari a 0,364, e del medesimo differenziale di rischio (rispetto al trasporto) attualmente riconosciuto allo stoccaggio, pari a +0,142. Pertanto, si propone di confermare un valore del parametro  $\beta^{asset}$  pari a 0,506, e un conseguente valore del  $\beta^{levered}$  pari a 0,891 calcolato in funzione del livello di *gearing* definito per il periodo 2019-2021 con deliberazione 639/2018/R/COM, pari a 0,5.

S4. Osservazioni in merito alla definizione del $\beta^{asset}$ .
---

## 15 Ammortamento tecnico economico e durata convenzionale dei cespiti

- 15.1 L’Autorità è orientata a confermare i criteri generali di determinazione e aggiornamento della componente di ricavo a copertura dei costi di ammortamento.
- 15.2 L’Autorità intende mantenere le categorie di cespiti esistenti e, anche in coerenza con quanto disposto per l’attività di trasporto del gas naturale con deliberazione 114/2019/R/GAS per il 5PRT, confermare le vite utili regolatorie vigenti; inoltre, in coerenza le previsioni regolatorie degli altri servizi infrastrutturali regolati, anche del settore elettrico, si intende introdurre una nuova categoria di cespiti che includa le immobilizzazioni materiali relative a macchine d’ufficio, telefoni cellulari e mezzi di trasporto, con durata convenzionale tariffaria pari a 5 anni. La durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti è riportata nella successiva Tabella 2.

**Tabella 2: Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti**

<b>Categoria di cespiti</b>	<b>Durata convenzionale (anni)</b>
Fabbricati	40
Pozzi	60
Condotte	50
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Misuratori	25
Immobilizzazioni materiali (macchine d'ufficio, automezzi, telefoni cellulari)	5
Altre immobilizzazioni materiali	10
Sistemi informativi e <i>software</i>	5
Altre immobilizzazioni immateriali	5
Gas immobilizzato di proprietà dell'impresa di stoccaggio ( <i>cushion gas, pseudo working gas</i> e gas di riserva strategica)	-
Terreni	-

***Aggiornamento della componente di ricavo a copertura degli ammortamenti***

15.3 Ai fini dell'aggiornamento della componente di ricavo a copertura degli ammortamenti, l'Autorità intende confermare i criteri vigenti, in base ai quali gli ammortamenti sono aggiornati annualmente considerando le medesime variabili di cui al precedente punto 13.16.

*S5. Osservazioni in merito alla durata convenzionale dei nuovi cespiti.*

**16 Determinazione dei costi operativi riconosciuti**

16.1 I costi operativi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati a partire dai seguenti elementi, opportunamente corretti per tener conto dell'inflazione:

- a) i costi operativi effettivi rilevati all'anno di riferimento;
- b) la quota parte delle maggiori efficienze (o inefficienze) conseguite nel corso del 4PRS lasciata in capo alle imprese di stoccaggio.

***Determinazione dei costi operativi effettivi nell'anno di riferimento***

16.2 L'Autorità, per la determinazione delle tariffe per l'anno 2020, in continuità con il precedente periodo di regolazione, è orientata a fare riferimento ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese di stoccaggio come risultanti dai bilanci certificati e dai conti separati presentati ai sensi del TIUC relativi all'ultimo

esercizio disponibile al momento della presentazione delle proposte tariffarie per l'anno 2020. Considerate le tempistiche di chiusura dell'attuale procedimento per la definizione dei criteri di regolazione per il 5PRS e, di conseguenza, le tempistiche per i procedimenti di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2020 (ottobre-novembre 2019), si ritiene che possano essere presi in considerazione i dati definitivi, come risultanti dai conti annuali separati, relativi all'esercizio 2018, già disponibili al momento della presentazione della proposta tariffaria.

- 16.3 Di conseguenza, le informazioni relative a tali costi effettivi saranno desunte:
- a) dai conti annuali separati predisposti dalle imprese di stoccaggio ai sensi del TIUC;
  - b) dall'analisi dei dati e delle informazioni appositamente richieste agli esercenti nell'ambito dell'attuale procedimento per la definizione dei criteri di regolazione per il 5PRS;
  - c) da una valutazione di coerenza con i costi degli anni precedenti, finalizzata a evitare il riconoscimento di costi non ricorrenti o di natura straordinaria.
- 16.4 I costi operativi riconosciuti comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente sostenute nell'esercizio 2018 ed attribuite al servizio di stoccaggio, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate. A questo proposito, qualora si riscontrassero significativi scostamenti in eccesso tra i costi sostenuti nell'anno 2018 e quelli sostenuti negli anni precedenti, ove non chiaramente giustificati dall'impresa, l'Autorità intende valutare la possibilità di considerare, ai fini della determinazione dei costi operativi effettivi, una media dei costi operativi sostenuti negli anni 2015-2018, escludendo comunque, da tali costi, la quota parte di natura non ricorrente.
- 16.5 Non sono ricompresi nei costi operativi riconosciuti, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo:
- a) i costi operativi non ricorrenti;
  - b) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di stoccaggio di proprietà di altre imprese;
  - c) gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri;
  - d) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
  - e) gli oneri straordinari;
  - f) gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi, e gli oneri per le assicurazioni del gas immesso nel sito di stoccaggio;
  - g) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;

- h) gli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione (riconosciuti alle imprese di stoccaggio ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST);
- i) i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- j) i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo alle imprese di stoccaggio la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
- k) i costi capitalizzati;
- l) i costi di ripristino.

### ***Fissazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2020***

16.6 Nella determinazione dei costi operativi riconosciuti nell'anno 2020, in coerenza con i precedenti periodi di regolazione, l'Autorità intende riconoscere alle imprese di stoccaggio una quota parte delle maggiori efficienze conseguite rispetto agli obiettivi di recupero di efficienza fissati ad inizio del 4PRS dall'Autorità, confermando il principio della simmetrica ripartizione tra utenti ed imprese delle maggiori efficienze realizzate.

16.7 Pertanto:

- a) nel caso in cui nel corso del 4PRS siano state conseguite maggiori efficienze rispetto al percorso di efficientamento disposto dall'Autorità (e quindi i costi operativi effettivi relativi all'anno 2018 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per il medesimo anno 2018, al netto della quota relativa alle maggiori efficienze realizzate negli anni precedenti), i costi operativi per l'anno 2020 sono determinati come somma dei costi operativi effettivi e il 50% delle maggiori efficienze realizzate nel corso del 4PRS ( $PS3_{4PRS}$ ), opportunamente rivalutati per tener conto dell'inflazione;
- b) nel caso invece in cui le imprese non abbiano raggiunto gli obiettivi di efficientamento fissati dall'Autorità per il 4PRS (e quindi i costi operativi effettivi relativi all'anno 2018 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per il medesimo anno, al netto della quota relativa alle maggiori efficienze realizzate negli anni precedenti), il costo operativo riconosciuto è determinato secondo il medesimo criterio di cui alla lettera precedente, con  $PS3_{4PRS}$  che assume valore negativo, tenendo opportunamente conto dell'inflazione.

16.8 L'Autorità, in sede di determinazione del costo riconosciuto per il 5PRS, intende tenere conto delle disposizioni introdotte dai principi IFRS16 (che sostituisce il precedente principio IAS17) di cui al Regolamento (UE) 2017/1986 del 31 ottobre 2017, in merito al trattamento contabile dei contratti di *leasing* operativo, in vigore dall'1 gennaio 2019, che prevede l'iscrizione tra le immobilizzazioni del diritto d'uso del bene oggetto del contratto di *leasing*, equiparando di fatto il trattamento contabile del *leasing* operativo a quello finanziario.

- 16.9 L'Autorità è pertanto orientata a considerare, con riferimento alle imprese di stoccaggio che applicano i principi contabili internazionali, il valore del diritto d'uso del bene sottostante nell'ambito del capitale investito riconosciuto. In particolare, si intende prevedere che il suddetto valore d'uso possa essere inserito nella rispettiva categoria di cespiti nei soli casi previsti dal punto 32 del principio contabile internazionale IFRS16, ossia nel caso in cui il locatore trasferisca la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del *leasing* oppure nel caso in cui il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo rifletta il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto.
- 16.10 In tutti gli altri casi, il valore del diritto d'uso del bene sottostante può essere iscritto come incremento patrimoniale nella categoria di cespiti "Altre immobilizzazioni immateriali", con una vita regolatoria pari a 5 anni; in alternativa, l'Autorità intende valutare l'opportunità di prevedere una specifica categoria di cespiti, con vita regolatoria inferiore, nel caso in cui i gestori dimostrino la netta prevalenza di contratti di *leasing* operativo con durata inferiore ai 5 anni.

#### ***Aggiornamento dei costi operativi riconosciuti***

- 16.11 La componente di ricavo a copertura dei costi operativi è aggiornata annualmente, nel corso del 5PRS, tenendo conto del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat (RPI), del tasso annuale prefissato di recupero di efficienza (*X-factor*) e di un ulteriore parametro di variazione dei costi riconosciuti che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo (parametro *Y*).

#### ***Obiettivi di recupero di efficienza***

- 16.12 Con riferimento all'*X-factor*, l'Autorità è orientata a definire un coefficiente di recupero di produttività distinto per impresa. Tale parametro è determinato con il solo obiettivo di riassorbire nel corso del 5PRS la quota parte delle maggiori efficienze realizzate nel 4PRS (o eventuali maggiori costi effettivi rispetto a quelli riconosciuti) e incluse nel costo operativo del primo anno del periodo di regolazione (di cui al precedente punto 16.6), senza quindi stabilire ulteriori recuperi di efficienza. In particolare:
- a) per le imprese che hanno registrato costi operativi effettivi relativi all'anno 2018 inferiori rispetto ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2018 (cfr. precedente punto 16.7, lettera a)), determinare il coefficiente di recupero di produttività in modo da riassorbire il valore di *PS3<sub>4PRS</sub>* nel corso del 5PRS;
  - b) per le imprese che hanno registrato costi operativi effettivi relativi all'anno 2018 superiori rispetto ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2018 (cfr. precedente punto 16.7, lettera b)), determinare il coefficiente di recupero di produttività in modo da riportare l'operatore ad un livello di costi efficienti (assunto pari al costo operativo riconosciuto nell'anno di riferimento 2018) nel corso del 5PRS.

- 16.13 Con riferimento alle nuove imprese di stoccaggio (cfr. successivo Capitolo 22), la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi, una volta determinata sulla base dei dati desumibili da un bilancio rappresentativo di un intero anno di esercizio, è aggiornata per i successivi anni del periodo regolatorio considerando un *X-factor* pari a zero.

#### Parametro Y

- 16.14 Ai fini dell'aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti, l'Autorità intende confermare la possibilità per le imprese di stoccaggio già operative, e per le quali non sono più applicabili i criteri di riconoscimento dei costi operativi previsti per le nuove imprese o per i nuovi siti di stoccaggio, di richiedere l'attivazione del parametro *Y* per adeguare il livello del costo operativo riconosciuto in relazione a costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo.
- 16.15 Ai fini della presentazione dell'istanza per l'attivazione del parametro *Y* le imprese sono tenute a dimostrare che tali costi, come risultanti a consuntivo sulla base dei conti annuali separati, siano incrementali rispetto alle specifiche voci di costo effettivo considerate nell'anno base, nonché l'effettiva imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi considerati o, con riferimento ai mutamenti normativi, le eventuali attività già svolte e le ulteriori attività che si rendono necessarie in applicazione di detta nuova normativa.

#### Costi operativi emergenti

- 16.16 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio metta in esercizio un nuovo sito di stoccaggio nel corso del 5PRS, può chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo per la copertura dei costi operativi emergenti direttamente riconducibili a tale nuovo sito di stoccaggio, escludendo quindi i costi derivanti da servizi comuni e funzioni operativi condivise. Tale componente è determinata e aggiornata in coerenza con quanto previsto per le nuove imprese di stoccaggio (cfr. successivo capitolo 22). Al fine di garantire uno sviluppo efficiente del servizio di stoccaggio, l'Autorità intende comunque valutare la possibilità di considerare, come costo operativo riconosciuto per la nuova capacità di stoccaggio, un costo non superiore rispetto al costo operativo medio del medesimo operatore.
- 16.17 A partire dalla disponibilità di dati di consuntivo desumibili da un bilancio rappresentativo di un intero anno di esercizio, i costi operativi emergenti riferibili al nuovo sito sono calcolati sulla base dei costi operativi effettivi risultanti dallo specifico comparto dei conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC e successivamente aggiornati sulla base delle ordinarie logiche di aggiornamento dei costi operativi riconosciuti sulla base del principio del *price cap*. A tale riguardo, la società è tenuta a dimostrare - sulla base di quanto desumibile dai conti annuali separati riferiti all'anno considerato come riferimento per il calcolo del costo effettivo del nuovo sito e all'anno base considerato per il calcolo del costo operativo riconosciuto (cfr. precedente punto 16.2) - l'effettiva addizionalità

di tali costi rispetto a quelli già ammessi al riconoscimento tariffario. Si ritiene comunque che l'addizionalità non possa riguardare i costi derivanti da servizi comuni e funzioni operativi condivise, riallocati ai comparti secondo specifici *driver* di costo, ma soltanto le voci di costo direttamente imputate allo specifico comparto (nuovo sito di stoccaggio).

S6. Osservazioni in merito a determinazione e aggiornamento dei costi operativi.

## 17 Criteri di incentivazione

- 17.1 Nel 4PRS, l'Autorità ha introdotto un meccanismo di incentivazione della capacità addizionale di stoccaggio basato sui segnali di mercato disponibili (cfr. precedenti punti da 7.27 a 7.29).
- 17.2 In considerazione degli incentivi introdotti con il RAST (cfr. precedente punto 8.2, lettera c)), volti a stimolare le imprese di stoccaggio a massimizzare le disponibilità e le flessibilità prestazionali dei campi di stoccaggio, e della scarsa rilevanza dei segnali di mercato registrati nel corso del 4PRS ai fini dell'incentivazione di capacità addizionale di stoccaggio, nonché degli incentivi per lo sviluppo delle prestazioni di punta disciplinati ai sensi della deliberazione 182/2015/R/GAS, si ritiene che gli incentivi alla realizzazione di capacità di stoccaggio addizionale possano essere superati, a favore degli incentivi di natura *output-based* di cui al RAST, volti a incentivare la flessibilità e l'affidabilità delle prestazioni di stoccaggio offerte.
- 17.3 L'Autorità intende in ogni caso continuare a riconoscere la quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, applicando al valore del capitale investito netto riconducibile a tali investimenti gli incrementi del tasso di remunerazione riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 3 marzo 2006, 50/06 e al comma 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 per le rispettive durate.

S7. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

## 18 Costi relativi al sistema di *Emission Trading*

- 18.1 Con riferimento ai costi per l'approvvigionamento dei titoli del sistema *Emission Trading* (di seguito: ETS), si ritiene opportuno valutare il riconoscimento di tali costi alle imprese di stoccaggio, sancendo il principio di neutralità dell'impresa rispetto al rischio prezzo associato all'acquisto di tali titoli (anche alla luce dell'incertezza legata all'evoluzione in atto in tale ambito), ma incentivando l'impresa ad adottare comportamenti virtuosi volti a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>.

- 18.2 Si ritiene in particolare che i suddetti oneri per i titoli ETS possano essere riconosciuti in analogia agli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, esclusi dai ricavi di riferimento ma attribuiti direttamente dalle imprese di stoccaggio agli utenti ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST.
- 18.3 Al riguardo, si evidenzia che i criteri di riconoscimento e di allocazione di tali oneri saranno disciplinati nell'ambito del RAST.

*S8. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi relativi al sistema di Emission Trading.*

## **19 Costi di ripristino**

- 19.1 Con riferimento ai costi di ripristino, l'Autorità intende confermare la regolazione vigente che prevede la fissazione della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino in esito ad una stima peritale eseguita da un soggetto terzo e l'eventuale conguaglio in caso di scostamento tra i costi di ripristino effettivamente sostenuti, come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile, e l'ammontare complessivo di risorse accantonate nel fondo di ripristino (cfr. punti da 7.24 a 7.26).

*S9. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi di ripristino.*

## **20 Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio**

- 20.1 L'Autorità, con riferimento al contributo compensativo, intende confermare la regolazione vigente sia in termini di importo complessivo del contributo che di modalità di ripartizione tra le Regioni e meccanismi di copertura dei relativi oneri (cfr. punto 7.31).

*S10. Osservazioni in merito al trattamento del contributo compensativo per il mancato uso del territorio.*

## **21 Componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica**

- 21.1 L'Autorità, in considerazione della rilevanza dello stoccaggio di riserva strategica per la sicurezza del sistema nazionale del gas, intende confermare i criteri di determinazione degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico e l'allocazione di tali oneri di cui al RAST (cfr. precedente punto 8.11 e seguenti), applicativi delle previsioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2012.

- 21.2 In particolare, al fine di garantire un efficace coordinamento con le disposizioni di cui al RAST, si ritiene opportuno prevedere che l’Autorità, in esito al procedimento di approvazione delle proposte tariffarie dell’attività di stoccaggio, determini anche la componente di ricavo di cui al comma 22.1, lettera a), del RAST, relativa alla remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell’impresa ( $RS_R$ ).
- 21.3 Tale componente di ricavo è determinata come prodotto tra il valore dei quantitativi di gas di proprietà dell’impresa destinati a riserva strategica, secondo i criteri descritti nel precedente capitolo 13, e il tasso di remunerazione del capitale investito vigente per l’anno di riferimento (cfr. precedente capitolo 14).

*S11. Osservazioni in merito alla componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica.*

## **22 Ricavi di riferimento nuove imprese di stoccaggio**

- 22.1 Ai fini del calcolo della determinazione dei ricavi di riferimento per eventuali nuove imprese di stoccaggio, pur confermando l’orientamento di applicare i medesimi criteri di carattere generale previsti per le imprese esistenti, l’Autorità ritiene necessario confermare le seguenti eccezioni, in continuità con la regolazione vigente:
- a) possibilità per le nuove imprese di stoccaggio di includere nel valore dei relativi incrementi patrimoniali, ai fini del calcolo dell’attivo immobilizzato netto, gli eventuali oneri di finanziamento capitalizzati, per un valore non superiore a quello derivante dall’applicazione sul valore degli investimenti in corso e per la loro durata, di un tasso di interesse determinato sulla base dei medesimi criteri di cui al TIWACC ma considerando un rapporto D/E pari a 4;
  - b) in assenza dei dati di consuntivo desumibili dai bilanci separati, determinare i costi operativi riconosciuti a partire da una stima proposta delle imprese, la quale deve includere un confronto con realtà simili (cd. *benchmark*) e l’evidenza di procedure di acquisto di beni e servizi basate su criteri competitivi, al fine di garantire la minimizzazione degli oneri;
  - c) riproporzionamento del vincolo dei ricavi applicando il criterio del *pro die*, in ragione del periodo in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile, nell’ipotesi in cui una nuova impresa di stoccaggio avvii l’erogazione del servizio in corso d’anno.
- 22.2 L’Autorità intende richiedere che la stima dei costi operativi presentata dalle nuove imprese di stoccaggio ai sensi della precedente lettera b) del punto 22.1 sia corredata dalla distinzione, per ogni voce di costo operativo, tra costi fissi e variabili (specificando, per i costi variabili, i relativi *driver* di costo) e dalla distinzione tra i costi operativi direttamente riconducibili all’operatività del sito di stoccaggio e dai costi amministrativi e di struttura.

- 22.3 Negli anni successivi all'inizio dell'erogazione del servizio da parte delle nuove imprese di stoccaggio, la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi è determinata a partire dalla stima proposta dalle imprese e, a decorrere dalla disponibilità di dati di consuntivo relativi ai costi operativi effettivi desumibili da un bilancio rappresentativo di un intero anno di esercizio, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi del TIUC, fatta salva la compatibilità con i principi di economicità ed efficienza del servizio.

*S12. Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di stoccaggio.*

### **23 Meccanismo di monitoraggio delle prestazioni attese**

- 23.1 L'Autorità intende introdurre un meccanismo di monitoraggio delle prestazioni di stoccaggio attese, nella prospettiva di responsabilizzare gli operatori relativamente alle prestazioni offerte e ai rispettivi costi.
- 23.2 Si ritiene pertanto opportuno che le imprese di stoccaggio forniscano le informazioni di cui al successivo punto 25.5, al fine di consentire all'Autorità di monitorare la coerenza tra il livello delle prestazioni di stoccaggio attese, anche in esito alla realizzazione degli investimenti previsti, e il livello delle prestazioni effettivamente rese<sup>11</sup>, a fronte della remunerazione riconosciuta alle imprese.
- 23.3 Qualora da tale attività di monitoraggio dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte, ovvero uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, nonché una mancata messa a disposizione delle prestazioni indicate, l'Autorità valuterà l'opportunità di avviare specifici procedimenti anche eventualmente finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all'impresa, al fine di garantire una sostanziale coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta.

### **24 Fattore di copertura dei ricavi**

- 24.1 In coerenza con i criteri vigenti, l'Autorità intende confermare un meccanismo di copertura dei ricavi di riferimento che consenta alle imprese di stoccaggio di

---

<sup>11</sup> Con riferimento al rischio di variazione delle prestazioni associate al sito di stoccaggio, occorre al riguardo tener conto degli esiti dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione 589/2017/R/GAS, che ha evidenziato una progressiva compressione della flessibilità consentita agli utenti del servizio di stoccaggio e una contestuale riduzione dei margini di sicurezza del sistema, nonché la presenza di un'indeterminatezza nella definizione delle prestazioni di punta. In ragione di ciò, l'Autorità ha rimandato la valutazione circa la necessaria evoluzione del quadro regolatorio alla revisione dei criteri per il successivo periodo, mantenendo al contempo pressoché integrale copertura dei ricavi riconosciuti alle imprese di stoccaggio.

conseguire i propri ricavi riconosciuti, anche nel caso in cui non sia stata assegnata la totalità della capacità disponibile, tenendo conto del meccanismo di neutralità finanziaria previsto dagli articoli 27 e 28 del RAST che compensa eventuali scostamenti tra il prezzo risultante dalle procedure d'asta e la tariffa regolata. L'Autorità intende prevedere tuttavia una rimodulazione del fattore di copertura, anche per tener conto dei meccanismi di incentivazione di cui al RAST.

### ***Ambito di applicazione***

- 24.2 Per il 5PRS, il fattore correttivo è applicato alle imprese di stoccaggio esistenti, con riferimento ai siti di stoccaggio in esercizio alla data del 31 dicembre 2019.
- 24.3 Nel caso di imprese di stoccaggio che siano state ammesse ai meccanismi di incentivazione alla punta di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, il fattore correttivo è applicato secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla medesima deliberazione (cfr. punto 7.38).
- 24.4 L'Autorità intende limitare l'ambito di applicazione del fattore correttivo ai siti di stoccaggio attualmente in esercizio, nei limiti sopra indicati, escludendo quindi nuovi siti che dovessero entrare in esercizio nel 5PRS, ad eccezione di eventuali siti di stoccaggio che dovessero essere inclusi nelle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11.
- 24.5 Nel caso di nuovi siti di stoccaggio che, in forza delle disposizioni normative di cui al precedente punto, risultino ammessi ai meccanismi di copertura dei ricavi, l'Autorità intende introdurre l'obbligo in capo all'impresa di stoccaggio titolare della concessione di trasmettere all'Autorità un rapporto preliminare sulle potenzialità del giacimento in termini di prestazioni (coerenti con le informazioni richieste ai sensi del punto 25.4), e dei relativi costi di investimento e mantenimento in esercizio. Tale rapporto è aggiornato su base semestrale e comunque tempestivamente nel corso dello sviluppo del sito di stoccaggio qualora siano rilevati significativi scostamenti rispetto ai valori attesi delle grandezze e dei parametri rilevanti ai fini del dimensionamento del progetto; in tale circostanza, il rapporto deve altresì contenere una analisi del livello di efficienza del progetto e una verifica della razionalità dello stesso alla luce dei nuovi dati acquisiti.

### ***Modalità applicative del fattore di copertura***

- 24.6 L'Autorità intende confermare, nella sostanza, le modalità applicative del meccanismo del fattore di copertura dei ricavi, fatto salvo quanto di seguito proposto.
- 24.7 Con riferimento alla componente di ricavo a copertura dei costi operativi, si propone di superare l'applicazione del coefficiente  $\alpha$  attualmente prevista (ossia la previsione che non sia soggetta a copertura dei ricavi una quota pari al 20% della componente di ricavo a copertura dei costi operativi, cfr. punto 7.40), in quanto:

- a) i costi operativi delle imprese di stoccaggio, fatti salvi i casi di messa in esercizio di nuovi giacimenti di stoccaggio, sono prevalentemente costi di natura fissa, considerando che l'unica voce di costo variabile, quella relativa ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, è riconosciuta direttamente dagli utenti alle imprese di stoccaggio (cfr. articoli 24 e 25 del RAST) e non rientra nei costi operativi riconosciuti;
  - b) ai sensi del RAST, i ricavi di riferimento dello stoccaggio sono allocati in funzione delle capacità di stoccaggio, non essendo più applicati corrispettivi di stoccaggio sui volumi movimentati (in discontinuità rispetto all'impianto tariffario vigente nel terzo periodo di regolazione ai sensi della deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10), ma solo sulle capacità di spazio e di punta.
- 24.8 Con riferimento alla componente di ricavo a copertura degli incentivi (quali la remunerazione addizionale riconosciuta sugli investimenti entrati in esercizio fino al 2015 o gli incentivi di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS), l'Autorità intende confermare il principio che tale componente, in coerenza con il quadro regolatorio vigente, sia soggetta a fattore di copertura dei ricavi.
- 24.9 Al fine di fornire alle imprese adeguati incentivi in relazione all'ottimizzazione della gestione dello stoccaggio secondo criteri che massimizzino il valore delle risorse di stoccaggio disponibili in particolare per la fornitura di servizi di flessibilità e di breve termine, l'Autorità, coerentemente con la logica di adozione di *menu* regolatori che inducano le imprese di stoccaggi verso comportamenti coerenti con gli interessi del sistema nel suo complesso, intende introdurre un meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura a fronte di un rafforzamento dei meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 29 del RAST.
- 24.10 In particolare, l'Autorità intende prevedere che l'impresa di stoccaggio possa accedere, a seguito della presentazione di un'apposita istanza, a un sistema di incentivazione potenziato a fronte di una riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura. Tale meccanismo potrebbe prevedere, per l'impresa di stoccaggio, la possibilità di trattenere integralmente i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti di stoccaggio oggetto di incentivazione sino a concorrenza della quota di ricavo non soggetta a fattore di copertura, e di trattenere una quota maggiore, rispetto alle imprese che non presentino istanza per accedere a tale meccanismo e dunque rispetto all'incentivo base, dei ricavi oltre tale soglia.
- 24.11 Nel caso di applicazione del meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo soggetta a fattore di copertura, le integrazioni mensili da parte di Cassa previste all'articolo 28 del RAST (cfr. punto 8.16) dovrebbero essere effettuate sulla base di corrispettivi *pro-forma* determinati in funzione dei ricavi soggetti a fattore di copertura, anziché sulla base dei ricavi di riferimento, al fine di evitare

che l'impresa di stoccaggio consegua, per il solo operare del meccanismo di neutralità finanziaria, un gettito superiore al ricavo soggetto a garanzia.

- 24.12 I ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio  $RS^{EF}$  risultano pari alla somma:
- a) dei ricavi relativi alla capacità assegnata sulla base dei corrispettivi tariffari per il servizio di stoccaggio conferiti con criteri non di mercato (di cui all'articolo 21 del RAST);
  - b) dei ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo a copertura della disponibilità di stoccaggio strategico (di cui all'articolo 22 del RAST);
  - c) dei ricavi relativi alla capacità assegnata con procedure d'asta (di cui all'articolo 23 del RAST), al netto del contributo compensativo;
  - d) del gettito riconosciuto alle imprese di stoccaggio ai sensi del meccanismo neutralità finanziaria di cui all'articolo 28 del RAST.
- 24.13 Dai ricavi effettivi  $RS^{EF}$  conseguiti dall'impresa di stoccaggio e considerati ai fini del fattore correttivo, è esclusa la quota di proventi delle procedure d'asta che l'impresa di stoccaggio può trattenere ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 29 del RAST.

### ***Corrispettivi di scostamento***

- 24.14 L'articolo 26 del RAST disciplina le modalità di applicazione e versamento alla CSEA dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi (corrispettivi di scostamento); si ritiene pertanto che i criteri di regolazione tariffaria di cui alla RTSG per il SPRS non debbano più disciplinare le modalità di versamento di tali corrispettivi.

*S13. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione e alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.*

*S14. Osservazioni in merito al meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuta soggetta a fattore di copertura a fronte di un rafforzamento dei meccanismi di incentivazione di cui al RAST.*

## **25 Approvazione dei ricavi di riferimento**

### ***Modifica delle tempistiche***

- 25.1 L'Autorità intende semplificare le modalità di approvazione dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio, al fine di superare l'attuale regolazione che prevede una duplice approvazione, dei dati di preconsuntivo prima, e di quelli di consuntivo poi, e di garantire un maggior coordinamento con le disposizioni di cui al RAST in materia di determinazione dei corrispettivi unitari di stoccaggio e

con il principio di mantenimento dell'equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio.

- 25.2 In particolare, l'Autorità intende prevedere che, a partire dall'anno 2020, ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento per l'anno successivo  $t$  (con prima applicazione nel 2021), sia considerata anche una componente di ricavo pari allo scostamento tra i ricavi di riferimento relativi all'anno  $t-1$  determinati sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo (afferenti all'anno  $t-2$ ) e i ricavi di riferimento afferenti al medesimo anno  $t-1$  rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo.
- 25.3 Tale componente di ricavo è proposta dalle imprese di stoccaggio nell'ambito della proposta tariffaria per l'anno  $t$  ed è supportata dall'evidenza degli incrementi patrimoniali afferenti all'anno  $t-2$  che hanno subito variazioni a consuntivo e dei relativi impatti sul livello di ricavo riconosciuto per l'anno  $t-1$ .

#### ***Obblighi informativi***

- 25.4 L'Autorità intende mantenere sostanzialmente invariati gli obblighi informativi in capo alle imprese di stoccaggio già previsti dalla vigente regolazione, prevedendo tuttavia, in aggiunta, l'obbligo di predisporre un rapporto annuale che descriva lo stato dei servizi di stoccaggio erogati a fronte dei costi riconosciuti, che includa:
- a) i valori del parametro della *duration*:
    - i) in ipotesi di completo svuotamento del sito di stoccaggio
    - ii) in ipotesi di svuotamento pari all'80% del sito di stoccaggio
  - b) la stima dei valori di punta massima di erogazione:
    - i) in ipotesi di massimo riempimento del sito di stoccaggio e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie;
    - ii) in ipotesi di svuotamento del sito di stoccaggio pari all'80% e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie;
    - iii) che l'impresa di stoccaggio si impegna ad erogare in modo continuativo per almeno 15 giorni;
  - c) la stima dei valori di punta massima di iniezione in ipotesi di massimo svuotamento del sito di stoccaggio e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie;
  - d) i volumi di *working gas*, nonché di *cushion gas* esogeno ed endogeno.

#### **Obblighi informativi per il monitoraggio delle prestazioni attese**

- 25.5 Ai fini del monitoraggio delle prestazioni attese di cui al precedente capitolo 23, l'Autorità ritiene opportuno che le imprese di stoccaggio forniscano anche la previsione dei parametri contrattuali delle prestazioni che si impegnano a rendere disponibili agli utenti, secondo specifiche che assicurino la possibilità di verificarne la consistenza rispetto a quelle effettivamente offerte ed utilizzabili dagli utenti. In prima applicazione, il monitoraggio terrà conto sia delle

prestazioni precedentemente offerte che della coerenza fra capacità di spazio resa disponibile e prestazioni di erogazione ed iniezione offerte.

**PARTE VI**  
**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA**  
**QUALITÀ**

**26 Introduzione**

- 26.1 La presente Parte VI illustra gli orientamenti dell’Autorità in relazione ai criteri di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio per il 5PRS, con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio e alla qualità commerciale.
- 26.2 A tal proposito, l’Autorità intende tener conto sia dell’evoluzione delle modalità di assegnazione della capacità di stoccaggio sulla base di procedure di asta competitiva, sia della disciplina del bilanciamento di merito economico.
- 26.3 Il Regolamento UE 312/2014 in materia di bilanciamento del gas nelle reti di trasporto, nonché la disciplina del bilanciamento introdotta dall’Autorità ai sensi del TIB (Allegato A della deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS), hanno introdotto un regime di bilanciamento orario, con possibilità per gli utenti di ricorrere, ai fini del bilanciamento delle proprie posizioni, sia alle fonti di flessibilità derivanti dai propri contratti di approvvigionamento, che acquistando o vendendo il gas sul mercato su base *spot*. La riforma della disciplina del bilanciamento ha di fatto reso necessaria un’evoluzione del servizio offerto dalle imprese di stoccaggio, chiamate a fornire risorse di flessibilità di breve termine ai fini del bilanciamento, con la conseguente necessità di adeguare la disponibilità dei portali informatici garantendo un maggior grado di continuità rispetto al passato (cd. *business continuity*).
- 26.4 Tenuto conto di quanto sopra, in linea con le finalità individuate in sede di avvio del procedimento per la revisione dei criteri di regolazione per il 5PRS (cfr. punto 2.2, lettera d)), l’Autorità intende, in un quadro di sostanziale continuità con l’impianto regolatorio vigente, valutare l’opportunità di rafforzare le previsioni regolatorie in materia di sicurezza, continuità del servizio e qualità commerciale, al fine di garantire una maggiore affidabilità del servizio di stoccaggio offerto agli utenti.

**27 Orientamenti in materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio**

- 27.1 In materia di sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio di gas naturale, l’Autorità intende confermare nella sostanza il quadro regolatorio attualmente in vigore, rafforzando tuttavia le disposizioni in materia di sicurezza delle *flow line* di collegamento (ossia delle condotte gas sia interne che esterne alle aree accessibili esclusivamente all’impresa di stoccaggio), con l’obiettivo di aumentare l’affidabilità e la sicurezza delle infrastrutture, e introducendo specifiche disposizioni di adeguamento impiantistico per la riduzione delle emissioni di gas naturale in atmosfera.

27.2 Coerentemente con il quadro normativo vigente, l’Autorità ritiene che, in linea generale, la regolazione in materia di sicurezza non debba riguardare le infrastrutture di stoccaggio (pozzi, centrali di compressione e trattamento, ecc.), in quanto l’attuale normativa ministeriale e tecnica di settore offrono un’adeguata tutela anche nella prospettiva di competenza dell’Autorità.

### ***Indicatori di sicurezza e obblighi di servizio***

27.3 L’Autorità intende confermare gli obblighi di ispezione e sorveglianza delle *flow line* di collegamento, valutando la possibilità di rafforzare le disposizioni vigenti.

27.4 In particolare, in analogia a quanto prospettato per il servizio di trasporto (cfr. documento per la consultazione 2 agosto 2018, 420/2018/R/GAS e 28 maggio 2019, 203/2019/R/GAS), l’Autorità valuta l’opportunità di introdurre una distinzione tra attività di sorveglianza e attività di ispezione (finalizzata a verificare l’assenza di fuoriuscite incontrollate di gas) delle *flow line* di collegamento, al fine di introdurre una maggiore chiarezza nell’applicazione delle disposizioni regolatorie e aumentare l’affidabilità e l’esercizio in sicurezza degli impianti; al riguardo l’Autorità è orientata a definire le seguenti frequenze minime:

- ogni tre mesi per la sorveglianza;
- ogni anno per l’ispezione non invasiva;
- ogni sei anni per l’ispezione invasiva mediante *pig* delle *flow line* di collegamento in acciaio protette catodicamente in modo efficace, ove le condizioni tecniche lo consentano.

27.5 Sempre in analogia a quanto prospettato per il servizio di trasporto e in coerenza con gli obblighi in materia di sorveglianza e ispezione sopra proposti, l’Autorità intende proporre l’introduzione degli indicatori “Percentuale annua di rete sottoposta a ispezione non invasiva” e “Percentuale annua di rete sottoposta a ispezione invasiva”, in aggiunta all’indicatore già esistente “Percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza”.

27.6 Sempre con riferimento al tema della sicurezza, l’Autorità valuta la possibilità di introdurre nuovi obblighi, nel rispetto di un principio di coerenza tra i costi e i relativi benefici, in relazione a:

- dispositivi utili ai fini della riduzione delle emissioni di gas naturale in atmosfera, quali:
  - per i nuovi pozzi, valvole di sicurezza che non necessitano di essere rimosse per effettuare interventi di manutenzione;
  - per i pozzi esistenti, entro il 31 dicembre 2022, sostituzione, qualora presenti, delle valvole di fondo pozzo *Wire line retrievable* con valvole *Tubing Retrievable*, le quali impediscono il rilascio incontrollato di gas dal serbatoio verso la superficie in caso di perdita dalla testa del pozzo;

- comunicazione annuale del numero degli eventi che hanno dato luogo a emissioni di gas naturale in atmosfera e fornitura per ciascun evento di: data, ora, luogo, parte di impianto coinvolta, durata, causa della fuoriuscita e stima del quantitativo di gas naturale disperso in atmosfera.

*S15. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della sicurezza del servizio e all'eventuale necessità di introdurre obblighi di sicurezza in relazione ai pozzi di stoccaggio.*

### ***Emergenze di servizio***

27.7 L'Autorità intende confermare le vigenti disposizioni in materia di emergenza del servizio (cfr. punto 9.7).

*S16. Osservazioni in merito alla regolazione delle emergenze di servizio.*

### ***Indicatori di continuità e obblighi di servizio***

27.8 L'Autorità, in considerazione delle esigenze di continuità derivanti dalla nuova regolazione in materia di bilanciamento in vigore (cfr. precedente punto 26.3), intende valutare la possibilità di rafforzare le disposizioni in materia di continuità del servizio (cfr. precedente punto 9.10).

27.9 In particolare l'Autorità, anche tenendo conto degli incentivi introdotti con il RAST (cfr. precedente punto 8.2, lettera c)), intende introdurre una penalità per l'impresa di stoccaggio nel caso in cui, durante la campagna di erogazione, la prestazione di punta erogata risulti al di sotto di quella conferita e richiesta dagli utenti del servizio, nonché al di sotto della curva prestazionale individuata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico; tale penalità sarebbe pari ai quantitativi di gas non erogati, valorizzati con gli stessi criteri di valorizzazione degli indennizzi automatici.

27.10 Infine, con riferimento agli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli *standard* di continuità, l'Autorità intende rimodulare gli indennizzi da corrispondere all'utente dello stoccaggio. In particolare, in luogo dei prezzi del gas sul mercato di gas in stoccaggio, si intende far riferimento al prezzo che si forma sul mercato all'ingrosso del gas nei giorni interessati dall'interruzione.

### ***Registrazione e comunicazione dati di sicurezza e continuità***

27.11 L'Autorità intende confermare gli obblighi di registrazione dei dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio di stoccaggio già vigenti.

27.12 Inoltre, a corredo delle informazioni che le imprese di stoccaggio già pubblicano con cadenza settimanale sull'andamento effettivo della giacenza, l'Autorità intende introdurre l'obbligo di stima e pubblicazione, sempre con frequenza settimanale, della prestazione di punta di erogazione erogabile e della punta massima erogabile per i quindici giorni successivi in funzione della giacenza; tale

grandezza rileva anche ai fini dell'applicazione del meccanismo di penalità descritto nel precedente punto 27.9.

- 27.13 Inoltre, in luogo della generica previsione di fornire i dati relativi alla sicurezza e alla continuità solamente a seguito di specifica richiesta da parte dell'Autorità, si intende introdurre l'obbligo per le imprese di stoccaggio di predisporre e comunicare all'Autorità un rapporto annuale sulla sicurezza e continuità del servizio di stoccaggio, che riporti le informazioni e i dati relativi agli indicatori e agli obblighi di sicurezza rilevati in ciascun anno del periodo regolatorio.

S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio e ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione dei dati.

## **28 Orientamenti in materia di qualità commerciale**

- 28.1 Il presente Capitolo illustra gli orientamenti dell'Autorità per la revisione dei criteri di regolazione della qualità commerciale del servizio di stoccaggio di gas naturale per il 5PRS.

### ***Indicatori di qualità commerciale***

- 28.2 L'Autorità intende confermare le attuali disposizioni in materia di qualità commerciale, valutando un eventuale rafforzamento degli indicatori già in vigore, tenendo conto della disciplina del bilanciamento (cfr. punto 9.7) e delle conseguenti mutate esigenze degli utenti del servizio di stoccaggio.
- 28.3 L'Autorità, con riferimento agli *standard* specifici di qualità commerciale, intende:
- a) confermare lo *standard* specifico pari a 2 giorni lavorativi relativo al tempo minimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità;
  - b) confermare lo *standard* specifico pari a 3 giorni lavorativi relativo al tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati;
  - c) confermare lo *standard* specifico pari a 5 giorni lavorativi per il tempo di risposta motivata alle richieste scritte, estendendo l'applicazione di tale *standard* a tutte le richieste scritte, incluse richieste di informazioni e di intervento, e non solo a quelle relative a documenti di fatturazione;
  - d) confermare lo *standard* specifico pari a 10 giorni lavorativi relativo al tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni;
  - e) introdurre uno *standard* pari a 6 ore, anziché 8 ore, in relazione al tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento, in analogia alle indisponibilità brevi previste nella regolazione della qualità del servizio di trasporto.

28.4 Inoltre, l'Autorità intende confermare l'indennizzo previsto nei casi di violazione degli *standard* individuati.

***Registrazione e comunicazione dati di qualità commerciale***

28.5 In materia di obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla qualità commerciale, l'Autorità intende mantenere gli attuali obblighi, valutando, in analogia con quanto previsto in relazione alla sicurezza e continuità del servizio, l'introduzione di un obbligo annuale di trasmissione all'Autorità di un *report* sulla qualità commerciale del servizio di stoccaggio.

*S18. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della qualità commerciale del servizio e ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione dei dati.*

***Piano mensile degli interventi di manutenzione programmata***

28.6 L'Autorità, in analogia alla regolazione del trasporto, intende introdurre l'obbligo per l'impresa di stoccaggio di pubblicare il piano mensile degli interventi di manutenzione programmata in un'apposita sezione del sito *internet* dell'impresa, oltre che comunicarlo agli utenti del servizio (come già previsto) e ai gestori del sistema di trasporto interconnessi.

*S19. Osservazioni in merito all'obbligo di comunicazione e pubblicazione del piano mensile degli interventi di manutenzione programmata.*

## **Appendice - Disciplina attuativa delle previsioni normative in materia di stoccaggio di gas naturale**

Si riportano di seguito le principali norme attuative delle previsioni normative e di carattere tecnico che regolano l'attività di stoccaggio di gas naturale.

In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 164/00, il Ministero competente al rilascio delle concessioni di stoccaggio (oggi il Ministero dello Sviluppo Economico) disciplina le modalità di espletamento delle attività date in concessione e svolge le relative funzioni di vigilanza, attraverso l'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG). Per tali fini, provvede mediante decreti, di cui si segnalano di seguito i più rilevanti.

Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 27 marzo 2001, sono stati stabiliti i criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in avanzata fase di coltivazione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 164/00. Il decreto abrogato con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011, definiva i criteri d'idoneità e le procedure da seguire per la conversione.

Con differente decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 marzo 2001, abrogato con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 agosto 2011, sono stati determinati i criteri in base ai quali rilasciare le autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 164/00; tra di essi era stato individuato l'obbligo in capo ai soggetti importatori di fornire l'effettiva garanzia di disporre di adeguate capacità di stoccaggio strategico.

Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001, sono stati definiti i criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi, nonché le modalità di determinazione dei quantitativi afferenti allo stoccaggio minerario e dei quantitativi per lo stoccaggio strategico. Per l'anno 2001 è stato fissato un quantitativo di gas di riserva strategica pari a 5,1 miliardi di Smc di gas (corrispondente al 10% delle importazioni di gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea). Il valore dei quantitativi di gas asserviti allo stoccaggio strategico è definito annualmente dal Ministro dello Sviluppo Economico; per l'anno termico 2019-2020 è stato fissato pari a 4,62 miliardi di Smc di gas<sup>12</sup>.

Con decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 settembre 2001 sono state definite le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico in relazione ai casi di: (i) interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea; (ii) interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea ed emergenze della rete nazionale di gasdotti; (iii) stagione invernale globalmente fredda.

---

<sup>12</sup> Cfr. comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico in data 8 gennaio 2019.

Con decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005, sono state adeguate le prestazioni di stoccaggio minerario alla flessibilità dei contratti di importazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00.

Con decreto del Ministro delle Attività Produttive 3 novembre 2005, abrogato con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011, sono stati definiti i criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto al titolare di una concessione di coltivazione del giacimento in fase di avanzata coltivazione nel caso in cui tale concessione sia convertita in stoccaggio ed il corrispettivo per l'attribuzione ad altre imprese del gas di concessioni di stoccaggio non prorogate.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011, che, come sopra descritti, abroga decreti precedenti emanati ai sensi del decreto legislativo 164/00, sono state definite le modalità per il conferimento delle concessioni di stoccaggio sotterraneo del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde; il decreto approva inoltre il disciplinare tipo sulle modalità amministrative e tecniche di svolgimento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi di qualità che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti per quanto di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel decreto vengono definite, tra le altre, le disposizioni inerenti:

alla durata delle concessioni e alla disciplina della decadenza del concessionario, della cessazione e della nuova attribuzione della concessione;

alla sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e alle garanzie di continuità dell'esercizio.

Con decreto direttoriale del Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico 4 febbraio 2011, sono state definite le procedure operative di attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011 e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del medesimo decreto.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2012, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93/11, è stata modificata la disciplina relativa allo stoccaggio strategico prevedendo che, a decorrere dal 1 aprile 2012, i costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico fossero posti a carico dei soggetti importatori di gas naturale e dei titolari di concessioni di coltivazione tenuti a corrispondere una aliquota di prodotto della coltivazione, mediante un corrispettivo unitario applicato ai volumi di gas importato e di gas assoggettato all'aliquota di cui sopra, in misura direttamente proporzionale ai volumi stessi. Le modalità di versamento dei corrispettivi e le relative quote dei ricavi delle imprese di stoccaggio che offrono stoccaggio strategico sono stabilite dall'Autorità.

L'attività di stoccaggio di gas naturale è inoltre regolata dalla normativa di carattere tecnico redatta dal Ministero competente o da organi tecnici quali il Comitato Italiano

Gas<sup>13</sup> (di seguito: CIG) o l'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche<sup>14</sup> (di seguito: APCE), quali in particolare:

- a) la norma UNI – EN 1918 in materia di stoccaggio di gas nel sottosuolo<sup>15</sup>;
- b) la Linea guida CIG n. 19 recante “*La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale*”;
- c) le Linee guida APCE in materia di “*Protezione catodica delle flow line di collegamento dei giacimenti/siti di stoccaggio del gas naturale*”, edizione del 20 ottobre 2011.

Rileva infine evidenziare che, in data 24 novembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il documento “*Indirizzi e linee-guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche*”, che contiene indirizzi e criteri generali per la formulazione di buone pratiche, da applicare alle singole concessioni di stoccaggio in funzione delle caratteristiche del sito.

---

<sup>13</sup> Sul sito internet del CIG, all’indirizzo <https://www.cig.it/Normazione/elenco-norme-tecniche/>, è disponibile l’elenco completo delle norme tecniche e delle linee guida afferenti all’intera filiera gas.

<sup>14</sup> Le linee guida APCE riferite all’intera filiera gas sono disponibili al sito internet <http://www.apce.it>.

<sup>15</sup> In particolare:

- Parte 1a: Requisiti funzionali per lo stoccaggio di gas in falde acquifere;
- Parte 2a: Requisiti funzionali per lo stoccaggio di gas in giacimenti di gas e di petrolio;
- Parte 3a: Requisiti funzionali per lo stoccaggio di gas in caverne saline;
- Parte 4a: Requisiti funzionali per lo stoccaggio di gas in caverne rocciose;
- Parte 5a: Requisiti funzionali per le installazioni di superficie degli stoccaggi sotterranei di gas.